



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 118 del 28 luglio 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3408 al n. 3442) . . . . .	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3443 al n. 3453) . . . . .	4

#### Delibera Giunta regionale 20 luglio 2020 - n. XI/3385

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 15° provvedimento . . . . .	6
---	---

#### Delibera Giunta regionale 20 luglio 2020 - n. XI/3398

Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) . . . . .	8
--	---

#### Delibera Giunta regionale 28 luglio 2020 - n. XI/3415

Determinazioni in merito alla pubblicazione delle graduatorie relative all'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di operatori - d.m. 550 del 15 novembre 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - d.g.r. 2769/2020 . . . . .	10
--	----

#### Delibera Giunta regionale 28 luglio 2020 - n. XI/3425

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021 . . . . .	12
--	----

#### Delibera Giunta regionale 28 luglio 2020 - n. XI/3426

Autorizzazione al controllo selettivo del Cormorano ( <i>phalacrocorax carbo sinensis</i> ) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 ed il 15 marzo 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), della dir. 2009/147/CE, degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 e dell'art. 41 della l.r. 26/93. . . . .	85
--	----

#### Delibera Giunta regionale 28 luglio 2020 - n. XI/3427

D.g.r. n. 3275 del 23 giugno 2020. «Autorizzazione al controllo della specie colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92». Adeguamento del prelievo . . . . .	111
--	-----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 28 luglio 2020 - n. 9101

Determinazioni in merito all'avviso di formazione continua fase VI di cui al d.d.u.o. 6251/2020 . . . . .	112
---	-----

##### Decreto dirigente struttura 24 luglio 2020 - n. 9016

Dote Scuola - Componente materiale didattico A.S. 2020/2021 e borse di studio statali ex d.lgs. 63/2017 a.s. 2019/2020: approvazione degli elenchi dei beneficiari e impegno della spesa di euro 5.034.750,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. primo provvedimento . . . . .	116
---	-----

#### D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

##### Decreto dirigente struttura 21 luglio 2020 - n. 8788

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - misura nidi gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020 - d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009 . . . . .	118
--	-----

##### Decreto dirigente struttura 21 luglio 2020 - n. 8789

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020 - d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009 . . . . .	123
--	-----

##### Decreto dirigente struttura 21 luglio 2020 - n. 8790

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020 - d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009 . . . . .	127
--	-----

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**Decreto dirigente struttura 24 luglio 2020 - n. 9021**

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020 - d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009 . . . . .131

**D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione**

**Decreto dirigente struttura 21 luglio 2020 - n. 8780**

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per Aggregazioni (dds n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Sole 2 - Sospensioni leggere 2» (ID 141072 - CUP E87H16001790009), con capofila Barnem Tecnologie Plastiche s.r.l. Ridetermina Dell'intervento finanziario concesso ai partner Barnem Tecnologie Plastiche s.r.l., Metal-Stampi di Maccarinelli e Cucchi s.r.l. e Radici Novacips s.p.a.. . . . .135

**D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità**

**Decreto dirigente unità organizzativa 23 luglio 2020 - n. 8934**

2014IT05SFOP007 - Anticipo - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2. Determinazione del contributo provvisorio, impegni pluriennali e liquidazione anticipo a favore del comune di Bollate per l'acquisizione del servizio relativo al laboratorio sociale in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto (d.p.g.r. n. 638/2017 e d.a.r. n. 224/2019) . . . . .139

**D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni**

**Decreto dirigente struttura 24 luglio 2020 - n. 9014**

Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica», per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet - Ulteriori determinazioni e criteri per l'inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato . . . . .142

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 118 del 28 luglio 2020  
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3408 al n. 3442)

### A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore l'assessore Caparini)

**3408** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 28° PROVVEDIMENTO

**3409** - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 29° PROVVEDIMENTO

**3410** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 16° PROVVEDIMENTO

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

**3411** - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER L'ANNULLAMENTO E TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO - SEZ. III - N. 2/2020 RESA NEL RICORSO N. RG. 1553/2017. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E SABRINA GALLONETTO (RIF. 20200281)

**3412** - INCARICO AGLI AVVOCATI MARINELLA ORLANDI E MARIA EMILIA MORETTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE AL FINE DI PROMUOVERE GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ COME DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL 31 MAGGIO 2020 DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III

#### DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO (Relatore l'assessore De Nichilo Izzoli)

E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

**3413** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER LA DEFINIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN FORMA AGGREGATA E CON RICORSO A SCHEMI DI PPP DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DI REALIZZAZIONE O RINNOVAMENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA

E151 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL'IMPIEGO

**3414** - MODIFICA DELLA D.G.R. 4890/2007 «PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI È PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (ART. 5 L.R. 22/2006)»

**3415** - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 L. 56/1987, DI OPERATORI - D.M. 550 DEL 15 NOVEMBRE 2019 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - D.G.R. 2769/2020

#### DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Gallera)

G168 - AFFARI GENERALI

**3416** - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA (AREU) AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 171/2016

G169 - POLO OSPEDALIERO

**3417** - PARERE DI REGIONE LOMBARDIA AL RINNOVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE VIVENTE, AI SENSI DEL D.M. SALUTE 16 APRILE 2010, N. 116

**3418** - CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SOSTENERE IL CAMBIAMENTO: LA FORMAZIONE A DISTANZA A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA FAVORENTI LA SALUTE» APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CCM 2019-AZIONI CENTRALI

**3419** - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO AD ESPLETARE ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

**3420** - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE O IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS - ANNO FORMATIVO 2020 (L. 5 GIUGNO 1990, N. 135)

#### DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L1 - DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

**3421** - RELAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 41 DELLA L.R. 7 OTTOBRE 2016, N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIFORMA NORMATIVA» (CLAUSOLA VALUTATIVA)

L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI

**3422** - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO «RI-VIVI LA LOMBARDIA»: INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ALL'APERTO PRESSO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, ECOMUSEI, LUOGHI RICONOSCIUTI O FORMALMENTE CANDIDATI DALL'UNESCO, LUOGHI DI VALORE STORICO ARTISTICO E CULTURALE DELLA LOMBARDIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO ESTATE-AUTUNNO 2020

**3423** - APPROVAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DEL PROGETTO 2019/2020 RELATIVO AL DESK PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI SPETTACOLO LOMBARDE

L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE

**3424** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DELLA ROCCA D'ANFO (BS)

#### DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M156 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICHE - VENATORIE

**3425** - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021

**3426** - AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° OTTOBRE 2020 ED IL 15 MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A), DELLA DIR. 2009/147/CE, DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92 E DELL'ART. 41 DELLA L.R. 26/93

**3427** - D.G.R. N. 3275 DEL 23 GIUGNO 2020. «AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE COLOMBO DI CITTÀ PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 20 SETTEMBRE - 31 GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92». ADEGUAMENTO DEL PRELIEVO

#### DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI

(Relatore l'assessore Cambiaghi)

N151 - IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

**3428** - APPROVAZIONE DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA (D.G.R. N. XI/1641 DEL 20/005/2019), AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2014, N. 26 «NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE INERENTI ALLA MONTAGNA»

**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO  
(Relatore l'assessore Mattinzoli)**

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

**3429** - ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE AL BANDO VOUCHER PER FAVORIRE L'ACCESSO AGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE DELLA CRISI DA PARTE DELLE IMPRESE IN SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

**3430** - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO «FAI CREDITO - FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI» MISURA IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DI CUI ALLA D.G.R. 15 APRILE 2020, N. XI/3052

O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

**3431** - 2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 - AZIONE III.3.B.1.2: REVISIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968 DEL 22 LUGLIO 2019

**DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**
**(Relatore l'assessore Terzi)**

S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

**3432** - PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA, PROGETTO ID 1524918 DENOMINATO «OMNI-BUS 4.0». NOMINA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE ED AUTORIZZAZIONE DELLO STESSO ALLA FIRMA DELLA CONVENZIONE DI PARTENARIATO

S154 - INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

**3433** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI SEGRATE, SEA S.P.A., WESTFIELD MILAN S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO E L'AFFIDAMENTO AD MM S.P.A. DELL'INCARICO DELLA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RUP INDAGNI E ASSISTENZA ALLE INDAGINI DELLA COMMESSA «HUB METROPOLITANO SEGRATE PORTA EST MILANO - PROLUNGAMENTO M4 A EST DI LINATE»

S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

**3434** - ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 165 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SUL PROGETTO «QUADRUPPLICAMENTO IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA STORICA NELL'AMBITO DEL NODO DI BRESCIA. ULTERIORE FASE FUNZIONALE DELLA NUOVA TRATTA BRESCIA-VERONA»

**3435** - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA «OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI LOCATE VARESE». ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2001 CONSEGUENTI AGLI ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

**3436** - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2020 E 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014

**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA  
(Relatore l'assessore Cattaneo)**

T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

**3437** - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELL'ATTO DI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 26/2003

**DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ  
(Relatore l'assessore Bolognini)**

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ

**3438** - FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL 2020

**DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI**
**(Relatore l'assessore Sertori)**

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

**3439** - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DARA) PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE RELATIVE ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL GOVERNO LOCALE ATTRAVERSO IL «PROGETTO ITALIAE»

**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA**
**(Relatore l'assessore De Corato)**

Y1 - DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA

**3440** - CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI UNA DECORAZIONE AGLI OPERATORI DEI CORPI E DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DI REGIONE LOMBARDIA CHE SI SIANO RESI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI PER LO STRAORDINARIO IMPEGNO DIMOSTRATO NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 50/1986, ART. 7, C. 2)

Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

**3441** - MODALITÀ E CRITERI PER L'ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE ALL'ELENCO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L.R. 2/2020

**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**
**(Relatore l'assessore Foroni)**

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

**3442** - COMUNE DI CREMONA (CR) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3443 al n. 3453)**

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

**PRESIDENZA A**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**3443** - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA «SCUOLA DELL'INFANZIA MATER-MISERICORDIAE» DI BIANDRONNO (VA)

**DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI**
**(Relatore il Presidente Fontana)**

**3444** - DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI

**3445** - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE «FAMIGLIA DEL CONTE PIETRO DOUGLAS SCOTTI DI FOMBIO FIGLIO DI GUGLIELMO ONLUS»

**3446** - NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASA DELL'ORFANO MONS. GIOVANNI ANTONIETTI

**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**
**(Relatore l'assessore Caparini)**

**3447** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 RELATIVE AL FONDO RISORSE SVINCOLATE ART. 109, C. 1-TER D.L. 18/2020 - 2° PROVVEDIMENTO

**3448** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4 - D.L. 18/2020, ART. 109 CO. 2BIS, CONVERTITO CON LEGGE 27/2020) - 30° PROVVEDIMENTO

## B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**PRESIDENZA A**

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

**(Relatore il Presidente Fontana)****3449** - XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020**DIREZIONE GENERALE G WELFARE****(Relatore l'assessore Gallera)**

G164 - PREVENZIONE

**3450** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN TEMA DI LABORATORI DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE DI MORBILLO, ROSOLIA, POLIOMIELITE, EPATITI VIRALI, INFLUENZA, SALMONELLOSI NON TIFOIDEE E LISTERIOSI E RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DI COVID 19 NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 DEL LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE

**DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ****(Relatore l'assessore Piani)**

J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

**3451** - PROGETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (D.G.R. 1122 DEL 28 DICEMBRE 2018) - INCREMENTO DI FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLA FASE II POST COVID-19

J151 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

**3452** - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO «BULLOUT 2.0» PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 - L.R. N. 1/2017

**DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA****(Relatore l'assessore Galli)**

L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI

**3453** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO E REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO NAZIONALE DI EUROPE BEYOND ACCESS 2020-2021

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3385**  
**Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 15° provvedimento**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Vista la nota prot. A1.2020.0222516 del 07 luglio 2020 con la quale l'Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo chiede di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 18.000,00, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto ad una dipendente regionale sulla base dell'atto transattivo della controversia stragiudiziale intercorsa, sottoscritto in data 2 luglio 2020, a tacitazione della pretesa risarcitoria per danno da demansionamento avanzata dalla lavoratrice in relazione al periodo 21 ottobre 2005 - 26 maggio 2008, precisando che la decisione di avvenire su un accordo bonario si fonda sui seguenti elementi:

- emanazione di più giudicati sfavorevoli alle ragioni di Regione Lombardia con riferimento alla medesima pretesa risarcitoria e riguardanti il periodo 1° marzo 2003 - 20 ottobre 2005 che hanno determinato ad un esborso pari ad € 22.624,00, prelevati dal Fondo contenzioso con dgr 1856 del 09 luglio 2019, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali per i vari gradi di giudizio;
- rispetto alla pretesa creditoria stragiudiziale avanzata con la richiesta del 27 novembre 2017, pari ad € 21.917,00, la somma transatta è di importo minore e non prevede il calcolo di interessi e rivalutazione dalla richiesta al saldo;

Preso atto che con nota protocollo A1.2020.0227143 del 13 luglio 2020 la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico ha autorizzato il prelievo delle somme richieste, in quanto accantonate al fondo rischi contenzioso;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Piano di studi e ricerche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società *in house* - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Vista la d.g.r. 3314 del 30 giugno 2020 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assessment al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 2768 del 31 gennaio 2020 «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011, dell'allegato 8 Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2019 della legge regionale 30 dicembre - n. 26 Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la d.g.r. 3056 del 20 aprile 2020 «Proposta di progetto di legge Rendiconto generale della gestione 2019»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

**Stato di previsione delle spese:****20.03                    Altri fondi****110                      Altre spese correnti**

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**1.10                    Risorse umane****110                      Altre spese correnti**

4965 ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00

**VARIAZIONI DEL FONDO CASSA****20.01                    Fondo di riserva****110                      Altre spese correnti**

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398**
**Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Decisione 955/2014/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;
- il Regolamento 997/2017/UE del Consiglio che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Eco tossico»;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I», inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrale Ambientale (A.I.A.);
- il d.m. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati per le parti vigenti;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento «REACH» («Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals»);
- il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n. 1272/2008;
- il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo, «Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti - Rifusione - Abrogazione Regolamento 850/2014/CE»;
- il Regolamento 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il d.lgs. 209/03 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 81/2008 «Tutela della salute negli ambienti di lavoro»;
- la d.g.r. IX/3018 del 15 febbraio 2012 «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno»;
- il d.lgs. 49/2014 «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
- il decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Considerata inoltre la seguente norma tecnica:

- Delibera del consiglio SNPA DEL 6 febbraio 2020 doc n. 62 «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006»;

Considerato che l'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06, relativamente ai riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (nel seguito AIA), stabilisce ai commi 4 e 6, rispettivamente che:

- c.4) il riesame è disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
  - a) a giudizio dell'autorità competente [...] l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
  - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
  - e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili»;
- (c.6.) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
  - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
  - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», così come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 - a partire dal 1 gennaio 2008 - sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, fornisce indicazioni per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 17 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE, si renderà necessario da parte delle Autorità competenti (Regione Lombardia, Province, Città Metropolitana di Milano) il riesame delle autorizzazioni delle installazioni del settore trattamento rifiuti contenute nella sopra citata Decisione rientranti nel campo di applicazione del suddetto documento;

Dato atto che al fine di valutare le problematiche tecniche ed amministrative inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A., Regione Lombardia ha avviato il confronto con le Autorità Competenti, Arpa Lombardia, i Gestori che hanno collaborato in fase ascendente alle BAT e le Associazioni di categoria interessate avviando dei Tavoli di lavoro per filiera di trattamento;

Ravvisata, nell'ambito dei lavori di tali Tavoli, la necessità di fornire indicazioni per supportare le Autorità Competenti ed i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT;

Ritenuto opportuno che vengano forniti, a supporto delle autorità competenti e dei gestori delle installazioni A.I.A., elementi di valutazione standard comuni a tutti gli impianti e specifici in funzione della tipologia di impianto valutata;

Preso atto che, al fine di fornire tali indicazioni, nell'ambito del Tavolo di lavoro plenario è stato elaborato e condiviso il documento «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti», che definisce modalità e contenuti relativamente all'applicazione delle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico del settore e ai connessi procedimenti di riesame delle A.I.A.,

Preso atto, altresì, che i Tavoli di lavoro hanno elaborato dei «Protocolli di accettazione e gestione rifiuti» tipo, che serviranno per l'implementazione dei protocolli specifici delle singole installazioni e i relativi allegati tecnici per le categorie: compost e trattamenti biologici, solventi, frantumatori metalli, trattamento RAEE, rifiuti liquidi;

Considerato che tali documenti saranno messi a disposizione sui siti di Regione Lombardia e ARPA Lombardia;

Ritenuti condivisibili i contenuti del documento «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti» predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra, nonché dei documenti prodotti nell'ambito dei singoli sottogruppi;

Ritenuto di approvare tali documenti, quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire ulteriori criteri necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, ter 09.02 obiettivo 195 «Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi» azione 195.2 «atti di indirizzo per l'applicazione a livello regionale delle Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti allegati:

- A. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti», comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5;
- B. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al trattamento dei rifiuti liquidi», comprensivo dei sub-allegati B1, B1.1P, B1P, B2P;
- C. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al compostaggio»;
- D. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai frantumatori di metalli e trattamento RAEE»;
- E. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai solventi»;
- F. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative agli oli usati»;
- Protocollo di accettazione e gestione dei flussi di rifiuti liquidi industriali in un impianto di trattamento chimico-fisico

e/o biologico;

- Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di compostaggio inclusi gli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio;
  - Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici;
  - Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento RAEE;
  - Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento di solventi;
2. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati, che si rendessero necessari unicamente per quanto concerne aspetti tecnici e/o di evoluzione tecnologica, saranno emessi attraverso decreti a firma del dirigente competente;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché integralmente sui siti istituzionali di Regione Lombardia e di Arpa Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**D.g.r. 28 luglio 2020 - n. XI/3415**  
**Deferimazioni in merito alla pubblicazione delle graduatorie relative all'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di operatori - d.m. 550 del 15 novembre 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - d.g.r. 2769/2020**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», ed in particolare, l'art. 16 recante disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50 commi 1 quater e 1 quinquies;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 4 comma 15-quater e l'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies;

## Viste:

- la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale la Regione Lombardia delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alla Città metropolitana di Milano anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l'impiego, tra i quali è compreso anche l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dall'art. 16 della l. 56/1987;
- le delibere della Giunta regionale n. 4890 del 15 giugno 2007, n. 9917 del 29 luglio 2009 e n. 3778 del 18 luglio 2012 con le quali si definiscono le procedure e le modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo;
- la d.g.r. n. 2769 del 31 gennaio 2020, con la quale, in particolare, sono state approvate le modalità attuative dell'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di Operatori nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - d.m. n. 550 del 15 novembre 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di garantire l'applicazione omogenea sul territorio lombardo della procedura di avviamento a selezione di cui al citato d.m. 550/2019;

Dato atto che nelle menzionate modalità attuative è previsto che:

- ai fini della pubblicazione presso i Centri per l'Impiego è sufficiente pubblicare la graduatoria provinciale sull'albo pretorio informatico indicando solamente il nome, il cognome, il punteggio;
- i ricorsi sono presentati alle Province e alla Città metropolitana di Milano che formano le graduatorie;

Considerata la necessità di:

- garantire l'applicazione omogenea sul territorio lombardo della procedura di avviamento a selezione soprarichiamata;
- specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione degli eventuali ricorsi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2769/2020, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge:
  - procedendo alla pubblicazione contestuale delle graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e

dalle Province lombarde competenti anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali;

- fissando i termini entro i quali è possibile presentare eventuali ricorsi intesi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate da parte dei candidati che hanno partecipato alla chiamata su presenti per l'assunzione nei Comandi Provinciali e presso la Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto, pertanto, in attuazione della d.g.r. n. 2769/2020 di:

- specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione degli eventuali ricorsi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2769/2020, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge, disponendo che:
  - le graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e dalle Province lombarde competenti, anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, siano pubblicate, oltre che nell'albo pretorio informatico, anche sui siti istituzionali delle suddette Amministrazioni e delle aziende speciali o degli enti strumentali, nell'apposita sezione dedicata alle procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 l. 56/87 nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Servizi e Informazioni - Cittadini - Lavoro e Formazione Professionale» a far data dal 30 luglio 2020;
  - le persone interessate possono presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate, esclusivamente al Centro per l'Impiego ove hanno presentato la candidatura, mediante PEC esclusivamente individuale all'indirizzo indicato da ciascuna Amministrazione;
  - entro il 3 settembre si provvederà a verificare le richieste presentate e a comunicarne l'accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un ulteriore atto di approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario apportare modifiche alla graduatoria originaria
  - a partire dal 4 settembre 2020 qualora non siano state accolte istanze di revisione, le graduatorie saranno definitive e le Amministrazioni competenti procederanno alla trasmissione delle stesse alla Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco per l'avvio a selezione;
- trasmettere il presente atto alle Province lombarde competenti e alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza;
- attestare che l'atto non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;
- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di specificare le modalità di pubblicazione delle graduatorie e di presentazione degli eventuali ricorsi quali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate previste dalla d.g.r. n. 2769/2020, fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge, disponendo che:

- le graduatorie approvate dalla Città metropolitana di Milano e dalle Province lombarde competenti, anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, siano pubblicate, oltre che nell'albo pretorio informatico, anche sui siti istituzionali delle suddette Amministrazioni e delle aziende speciali o degli enti strumentali, nell'apposita sezione dedicata alle procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 l. 56/87 nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Servizi e Informazioni - Cittadini - Lavoro e Formazione Professionale» a far data dal 30 luglio 2020;
- le persone interessate possono presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate,

esclusivamente al Centro per l'Impiego ove hanno presentato la candidatura, mediante PEC esclusivamente individuale all'indirizzo indicato da ciascuna Amministrazione;

- entro il 3 settembre si provvederà a verificare le richieste presentate e a comunicarne l'accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un ulteriore atto di approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario apportare modifiche alla graduatoria originaria;
- a partire dal 4 settembre 2020 qualora non siano state accolte istanze di revisione, le graduatorie saranno definitive e le Amministrazioni competenti procederanno alla trasmissione delle stesse alla Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco per l'avvio a selezione;

2. di trasmettere il presente atto alle Province lombarde competenti e alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza;

3. di attestare che l'atto non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**D.g.r. 28 luglio 2020 - n. XI/3425  
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale  
2020/2021**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- la legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Preso atto dei contenuti delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a seguito di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019;

Rilevato che:

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'art. 3 sancisce che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano al recepimento uniforme delle suddette Linee Guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali»;
- Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima - sta predisponendo gli atti di recepimento delle suddette Linee Guida con i quali verranno abrogati i precedenti provvedimenti che normavano la procedura di VinCA in Lombardia;

Preso atto altresì di quanto previsto dall'art 18 c. 2 della legge 157/92, dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

Atteso, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Dato atto che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (di seguito AFCP), in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2020/21;

Preso atto che le strutture AFCP, hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2020/21, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando per quanto possibile le specificità territoriali;

Preso atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2020/21, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia e dalla struttura AFCP Insubria, per le specie cornacchia grigia, cornacchia nera e tortora (*Streptopelia turtur*);

Ritenuto, pertanto, di prevedere che l'eventuale applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della struttura AFCP interessata;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, nell'ipotesi sopra descritta, il posticipo dell'apertura della caccia vagante venga disposto, nei termini sopra esposti, con provvedimento del competente Dirigente della struttura AFCP interessata;

Vista la possibilità, per le regioni, di posticipare, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della l. 157/92, non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2020/21, è stato manifestato esclusivamente dalle strutture AFCP Bergamo e AFCP Pavia-Lodi;

Ritenuto, pertanto, di prevedere che, nell'ipotesi sopra descritta, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, previa acquisizione del parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del competente Dirigente della struttura AFCP interessata;

Ritenuto, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, di prevedere che i competenti Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

Ritenuto di prevedere che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui ai sette allegati da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

## DELIBERA

Recepisce tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute nei sette allegati, da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che:

- a) le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali siano approvate, con decreto, dal competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- b) l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste, sia disposto con provvedimento del competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- c) qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
- d) l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, previa acquisizione del parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata;
- e) l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## ALLEGATO 1

### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.**

**ATC: PIANURA BERGAMASCA**

**CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE  
BORLEZZA, VALLE DI SCALVE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in **selezione agli ungulati**, nelle forme **collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina**, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

#### **1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)**

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carniere.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
  - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
  - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
  - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.

- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la struttura AFCP;
- E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo;
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.

## 2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

### ATC Pianura Bergamasca

#### 2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	<b>2</b>	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	<b>2</b>	<b>20</b>	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	<b>2</b>	Non previsto	
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	<b>2</b>	<b>10</b>	
<b>LEPRE COMUNE</b> ( <i>Lepus europaeus</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	<b>1</b>	<b>4</b>	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.  La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora: entro il <b>10.11.2020</b> , non sia stato realizzato almeno il <b>70%</b> del piano di prelievo;

				La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell'ATC. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus colchicus</i> )	<b>Maschio:</b> dal 20.09.2020 al 31.12.2020  <b>Femmina:</b> dal 20.09.2020 al 07.12.2020	<b>2</b>	<b>20</b>	
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Dal 1.01.2021 al 31.01.2021</b> la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle <b>ore 13.00</b> , in apposite squadre composte da non meno di <b>6</b> cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta

## 2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NELL' A.T.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell'ATC **dal 22.08.2020 al 13.09.2020** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

## 2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

**Dal 20.09.2020 al 30.09.2020** la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: **mercoledì, sabato e domenica**. **Dall'1.01.2021 al 31.01.2021**, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2020, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola avifauna migratoria;
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria.

### 3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI – C.A.C :

## Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

### 3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus flori danus)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020	<b>2</b>	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020	<b>2</b>	<b>20</b>	
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020	<b>2</b>	Non previsto	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> dal 20.09.2020	<b>2</b>	<b>8</b>	

	al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020			
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> dal 20.09.2020 (dal 27.09.2020 nel CA Valle Brembana) al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020	1	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione. La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il <b>10.11.2020</b> , non sia stato realizzato almeno il <b>70%</b> del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	<b>Mercoledì e domenica</b>  <b>Zona B:</b> Maschio: dal 20.09.2020 al 31.12.2020  Femmina dal 20.09.2020 al 29.11.2020  <b>Zona A:</b> Maschio e femmina: dal <b>04.10.2020</b> al 29.11.2020	2	20	

<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p style="text-align: center;"><b>Zona B:</b>  <b>Mercoledì, sabato e domenica</b>    dal 20.09.2020  al 31.01.2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Zona A:</b>  <b>Mercoledì e domenica</b>  dal <b>04.10.2020</b> al  29.11.2020</p>	<b>2</b>	<b>10</b>	<p><b>Dal 2.12.2020 al 31.01.2021</b>  la caccia alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita, sino alle ore <b>13.00</b>, in apposite squadre composte da non meno di <b>4</b> cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta e/o via sms come da indicazione del Comitato di gestione concordata con la Polizia provinciale.</p> <p>L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di <b>4</b> cacciatori e con l'uso di non più di <b>4</b> cani da caccia.</p> <p>La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione sino al completamento del prelievo dei capi loro singolarmente assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.</p>
--	--	----------	-----------	---

### 3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

- a) **Prima dell'apertura della stagione venatoria:**
- **in zona B:** dal **22.08.2020** al **13.09.2020** compreso, nelle giornate **di mercoledì, giovedì, sabato e domenica;**
  - **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **13.09.2020** al **30.09.2020** compresi;
  - nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 13.09.2020 al 30.09.2020**.
  - **Durante la stagione venatoria**, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
  - 
  - **in zona B** sino al **31.12.2020**, per **tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;

- in zona A fino al **29.11.2020**, il **mercoledì** e la **domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A;

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

### 3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

### 3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici in forma selettiva e alla volpe (*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì e domenica e, limitatamente alla zona B, anche sabato*), all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);

4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

*(quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì e domenica e, limitatamente alla zona B, anche sabato).*

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. **3**, n. **4**, n. **5**, n. **6**, n. **7**, n. **8** e n. **9**.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. **3**, n. **4**, n. **6**, n. **7**, n. **8** e n. **9**

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della **zona B** analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

#### **In tutti i CAC:**

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante è consentita **dal 04.10.2020 al 29.11.2020**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

#### **3.5 CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nel mese di **gennaio 2021**, nella ZPS IT2060401 **Parco Regionale Orobie Bergamasche**, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di **mercoledì e sabato**.

#### **3.6 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA**

Per quanto riguarda le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano faunistico venatorio-provinciale.

#### **3.7 OPPORTUNITA' EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26** *(chiunque detiene cani da caccia)*

Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art.40 comma 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e

l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni: **mercoledì, sabato e domenica**.

## ALLEGATO 2

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

**ATC: UNICO**

**CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

#### 1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2020 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

#### 2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

##### 2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto

<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	15
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	15

<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020 – Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. Se entro il 16.11.2020 non sarà registrato il prelievo di almeno l'80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.	1	10
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	20
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021 con limitazione dal 09.12.2020 al 31.01.2021 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla struttura AFCP su proposta dell'ATC.	2	Non previsto

## 2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 20.08.2020 al 13.09.2020 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

## 2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, la caccia vagante in ATC alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita esclusivamente nei

giorni di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia è consentita alla sola migratoria con appostamento fisso e temporaneo.

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2020 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 02.01.2021 al 31.01.2021, la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
  - Laghi di Garda e Iseo;
  - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
  - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
  - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
  - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
  - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Fatte salve le limitazioni territoriali di cui al punto precedente, dal 02.01.2021 al 31.01.2021 la beccaccia è cacciabile esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

Dal 02.01.2021 al 31.01.2021, la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, cornacchia grigia, cornacchia nera, ghiandaia e tordo sassello. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente dirigente della struttura AFCP.

### 3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

#### 3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020 <b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020	2	Non previsto
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020 <b>Zona A</b>	2	Non previsto

	dal 04.10.2020 al 29.11.2020		
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	<p>Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020</p> <p><b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020</p> <p>Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	2	15
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	<p>Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020</p> <p><b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020</p> <p>Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	2	15
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	<p>Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 (nel CAC4 dal 04.10.2020) al 29.11.2020</p> <p><b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020</p> <p>Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro l'80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca</p>	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)

<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 29.11.2020 <b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica <b>Zona B</b> dal 20.09.2020 al 31.01.2021 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 29.11.2020, sino al 31.01.2021, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla struttura AFCP su proposta dei CAC <b>Zona A</b> dal 04.10.2020 al 29.11.2020	22 2	Non previsto Non previsto

### 3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

#### In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5**, dal 22.08.2020 al 13.09.2020, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 22.08.2020 al 16.09.2020, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica
- **CAC n. 7** dal 23.08.2020 al 13.09.2020, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 6** dal 23.08.2020 al 16.09.2020, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 02.09.2020 al 16.09.2020, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

**In Zona A:**

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	Dal 06.09 al 23.09.2020	Dal 06.09 al 23.09.2020
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 06.09 al 23.09.2020
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 06.09 al 16.09.2020	Dal 06.09 al 23.09.2020
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 09.09 al 30.09.2020	Dal 09.09 al 30.09.2020
n. 5 – Sebino	Dal 06.09 al 16.09.2020	Dal 06.09 al 16.09.2020
n. 6 – Valle Trompia	Dal 02.09 al 16.09.2020	Dal 02.09 al 16.09.2020
n. 7 – Valle Sabbia	Dal 06.09 al 16.09.2020	Dal 16.09 al 30.09.2020
n. 8 – Alto Garda	Dal 02.09 al 16.09.2020 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale	Dal 02.09 al 16.09.2020 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale

**3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:**

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

**3.3. ALTRE DISPOSIZIONI**

In zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 04.10.2020 al 29.11.2020, nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, come previsto ai sensi del r.r. 16/2003.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 20.09.2020 al 31.12.2020.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 20.09.2020 al 31.12.2020 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 20.09.2020 al 31.12.2020. Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è consentita anche dal 02.01.2021 al 31.01.2021, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 31.12.2020.

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia n. 1744 del 20.02.2017. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 29.11.2020 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

**CAC n. 2**

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.

- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:

- o zona della Val Malga in Comune di Sonico;
- o zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
- o zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 08.11.2020 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- Limitatamente alla zona A, è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane da ferma e riporto dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

#### **CAC n. 3**

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

#### **CAC n. 4**

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico.
- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.
- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

#### **CAC n. 5**

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).
- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

#### **CAC n. 6**

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

#### **CAC n. 7**

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano

di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

#### **CAC n. 8**

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Parco Naturale Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2020 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane per la caccia vagante all'avifauna migratoria sino al 30.9.2020 compreso, fermo restando che il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria, non può utilizzare il cane in Zona A di maggior tutela;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.
- Del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
- Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 30.12.2020 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 02.12.2020 al 30.12.2020
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Civate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura "a soli fini statistici" la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

#### **3.4. VALICHI MONTANI**

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17. L'eventuale individuazione di ulteriori valichi montani, entro la distanza di mille metri dai quali dovrà essere osservato il divieto di caccia, ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93, non appena approvata dal Consiglio regionale, verrà resa nota a tutti i soggetti interessati con lettera del competente Dirigente della struttura AFCP.

#### **3.5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nel mese di gennaio 2021, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Parco Naturale Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica, nonché a eccezione della caccia agli ungulati.

### **ALLEGATO 3**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021  
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,  
CACCIA E PESCA BRIANZA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE  
DI LECCO E MONZA BRIANZA**

## ALLEGATO 3.A

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

**ATC: MERATESE**

**CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

#### 1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e

tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso cesena e tordo sassello.

## 2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

### 2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	20	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	10	
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	8	
<b>LEPRE COMUNE</b> ( <i>Lepus europaeus</i> )	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	4	Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	20	
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	15	

## 2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 22.08.2020 al 17.09.2020 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

## 2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 30.09.2020 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 07.12.2020, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- dal 20.09.2020 al 30.09.2020: dalle ore 6.30 alle ore 12.00
- dal 01.10.2020 al 07.12.2020: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 09.12.2020 al 31.01.2021, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe;
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria;
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane.
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

E' fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

### 3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

**CAC Penisola Lariana** (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2020/2021 della struttura AFCP Insubria, sede di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

#### 3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non cacciabile			
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non cacciabile			
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal 20.09.2020 al 29.11.2020  Zona A:	2	15	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza

	Dal 04.10.2020 al 11.11.2020			
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal 20.09.2020 al 29.11.2020  Zona A: Dal 04.10.2020 al 11.11.2020	1	5	<p>L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal 20.09.2020 al 29.11.2020; solo con cane da ferma fino al 30.12.2020  Zona A: Dal 04.10.2020 al 11.11.2020	2	20	<p>In tutto il territorio del CAC Prealpi Lecchesi, è vietato il prelievo della femmina di fagiano.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Zona B: Dal 20.09.2020 al	2	15	In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito

	<p>31.01.2021 Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A: Dal 04.10.2020 al 11.11.2020 Solo mercoledì e domenica</p>			<p>unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
--	---	--	--	---

### 3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 26.08.2020 al 13.09.2020 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 06.09.2020 al 27.09.2020, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 09.09.2020 al 16.09.2020, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
  1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
  2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
  3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

### 3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti.

### 3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 29.11.2020, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna ed è consentito, agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina", l'uso del cane da ferma fino al 06.12.2020, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 20.09.2020 e il 31.01.2021, in Zona B, e tra lo 04.10.2020 e il 11.11.2020, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale, possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente della struttura AFCP Brianza.

E' fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;

- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

**Nella Zona A** l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 20.09.2020 al 27.09.2020: dalle ore 6.30
- dal 28.09.2020 al 24.10.2020: dalle ore 7.30
- dal 25.10.2020 al 15.11.2020: dalle ore 7.00
- dal 16.11.2020 al 31.01.2021: dalle ore 7.30

**Nella Zona B** l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 20.09.2020 al 31.12.2020, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 20.09.2020 al 31.12.2020;
- in Zona A, dal 04.10.2020 al 11.11.2020, solo il mercoledì e la domenica.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

#### **CAC Prealpi Lecchesi**

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi;
- nelle zone speciali Morterone e Butteri è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 04.10.2020 e fino al 11.11.2020.

#### **CAC Alpi Lecchesi**

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

### **3.5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nelle ZPS IT2030601 “Grigne” e IT2020301 “Triangolo Lariano” nel mese di gennaio 2021, l’attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l’eccezione della caccia agli ungulati.

**ALLEGATO 3.B**
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021  
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI  
MONZA BRIANZA**
**ATC: BRIANTEO**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

**1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE**

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	

<b>LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)</b>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	Non previsto	
<b>FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)</b>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	
<b>VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)</b>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 22.08.2020 al 16.09.2020 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

## 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 30.09.2020 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il 07.12.2020, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 09.12.2020 al 31.01.2021, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato,

dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di fauna selvatica.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

## ALLEGATO 4

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

#### ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente del Servizio AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

#### 1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto

<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	24 capi
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 30.11.2020	1	6 capi per ATC 1 Pianura Milanese 4 capi per ATC 2 Collina di San Colombano
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	24 capi
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 20.08.2020 al 16.09.2020 compreso, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

## 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 30.09.2020 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; tale disposizione non si attua negli istituti ad iniziativa privata e per la caccia da appostamento fisso.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2020. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno ( X ) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

#### **4. CACCIA NELLE ZPS**

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio della Città metropolitana di Milano si applicano alle seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. Essendo tali ZPS totalmente ricomprese all'interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.s.m.i.

## **ALLEGATO 5**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021  
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,  
CACCIA E PESCA INSUBRIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE  
PROVINCE DI COMO E VARESE**

## ALLEGATO 5.A

### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI COMO**

#### **ATC: OLGIATESE E CANTURINO**

#### **CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

#### **1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)**

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.12.2020, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003, è vietato:

- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, con l'eccezione del territorio posto al di sotto dei 500 m del CAC Alpi Comasche;
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

## 2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO

### 2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 31.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 31.12.2020	2		
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 31.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 31.12.2020	2		
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 07.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 07.12.2020	1	6	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 07.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 07.12.2020	1	6	

<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 07.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 07.12.2020	1	2 in ATC Olgiatese  3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 31.12.2020 ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 31.12.2020  Femmina chiusura al 07.12.2020	2	20	
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	ATC Olgiatese: dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	12	ATC Olgiatese: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2020 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 31.01.2021, è consentita anche in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè

	<p>ATC Canturino: dal 27.09.2020 al 31.01.2021</p>			<p>il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p> <p>ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2020 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 31.01.2021, è consentita solo in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p>
--	--	--	--	---

## 2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2020/2021:

- ATC Olgiatese, dal 22.08.2020 al 13.09.2020 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
- At Canturino, dal 29.08.2020 al 20.09.2020 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

A partire dal 14.09.2020 nell'ATC Olgiatese e dal 21.09.2020 nell'ATC Canturino, fino all'apertura della caccia, l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi non è consentita.

### 2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito:

- nei mesi di settembre e ottobre
  - alla migratoria senza l'uso del cane: per tre giorni a scelta;
  - alla stanziale con l'uso del cane in ATC Canturino: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;
- alla stanziale con l'uso del cane in ATC Olgiatese: per tre giorni a scelta
- dopo il 31.10.2020: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni settimanali a scelta in entrambi gli ATC.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepore comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2020.

Dal 02.12.2020, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepore. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepore per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepore.

Nel mese di gennaio 2021, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata.

È vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepore entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepore nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

La caccia in forma vagante nell'ATC Canturino è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 27.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 1.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 24.10: 7.30 - 18.00
- dal 25.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

Nell'ATC Canturino, si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane entro una fascia di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC CANTURINO nei giorni 26.09.2020, 10.10.2020, 24.10.2020, 7.11.2020, 21.11.2020, e per ATC Olgiatese nei giorni 19.09.2020, 03.10.2020, 24.10.2020, 7.11.2020 e 21.11.2020 per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

### 3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

#### 3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non presente			
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non presente			
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica dal 27.09.2020 al 25.11.2020	2	8	
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica dal 27.09.2020 al 25.11.2020	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all'andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica dal 27.09.2020 al 25.11.2020	2	16	
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica dal 27.09.2020 al 31.01.2021 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 02.12.2020 al 31.01.2021, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente

				la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dal CAC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	---

### 3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2020/2021, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
<b>CAC Alpi Comasche</b>	dal 26.08.2020 al 20.09.2020	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 19.00
<b>CAC Prealpi Comasche</b>	dal 26.08.2020 al 20.09.2020	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
<b>CAC Penisola Lariana</b>	dal 26.08.2020 al 20.09.2020	Mercoledì e Domenica Sabato	dalle 7.00 alle 19.00 dalle 8.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, successivamente al 20.09.2020, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003.

### 3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

#### CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate, con la sola eccezione dei seguenti tratti:

- da Vercana ai Monti di Trobbio;
- da Tabbiadello sino a Pighee;
- dalla Chiesa di Livo al Ponte Dangri;
- da M.te Piazza a Piaghedo (Valpiana);
- da Agnone a Darana (M.ti Peglio);
- da Nessa a Brunedo (Stazzona);
- da Brenzio sino alle località Australia e Giunghè (Consiglio di Rumo);
- dal Ponte delle Seghe (comune di Garzeno) sino alle località Pornacchino e Zeda (M.ti di Garzeno);
- da Catasco a Cortesello (M.ti di Garzeno);

- da Quanc a Brenzeglio (M.ti di Garzeno);
- da Dongo a Tegano (M.ti di Dongo);
- dalla località Desduall alla località Labbio (Monti di Musso);
- da Sogarto a Bron (Tre Terre);
- da Brichera a Nassina (M.ti Pianello);
- dalla località Grigna a Galorna (M.ti di Crema);
- da Carlazzo al Ponte Dovia;
- tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- Plesio – M. Piazza – M. Dosso.

#### **CAC Penisola Lariana**

È vietato, salvo che agli ultra settantenni, l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

#### **CAC Prealpi Comasche**

È vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- dal rifugio Bugone all'Alpe Grosso (o di Moltrasio);
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutte le strade interne alle piste da sci in comune di Lanzo Intelvi;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte, Zerla e altre generiche località adiacenti;
- tutti i tratti sterrati che dalla località Belvedere (comune di San Fedele I.) conducono all'Alpe di Blessagno, alla Zerla e all'Alpe di Sesso;
- da Pigra alla località Antenne;
- tutte le strade che da Lura e da Blessagno conducono all'Alpe di Blessagno;
- dal rifugio Alpe di Colonno all'Alpe di Sala;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;
- tutti gli sterrati ricadenti nella piana compresa tra il Fondo Chiuso del Golf Menaggio, la S.S. Menaggio-Porlezza, la S.P. Porlezza – Crotto Galbiga e le pendici del Monte Galbiga.

### 3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

E' sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2020.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegenetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 27.09.2020 al 25.11.2020, nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 27.09.2020 al 31.12.2020, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 20.09.2020 al 31.01.2021, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 07.12.2020 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2020.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 27.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 1.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 24.10: 7.30 - 18.00
- dal 25.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

E' fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

E' obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). E' altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

E' facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'UTR Insubria sede di Como.

È vietato l'uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

#### **CAC Penisola Lariana**

Nel periodo dal 27.09.2020 al 01.10.2020, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 09.12.2020 al 31.12.2020, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.11.2020 al 31.01.2021.

### **CAC Alpi Comasche**

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 04.10.2020 al 15.11.2020, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 11.11.2020, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 29.11.2020, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina.

**ALLEGATO 5.B**
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021  
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI  
VARESE**
**ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA**
**CAC: NORD VERBANO**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di cerniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

**1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2  
DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA**
**1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE**

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	Piani di prelievo ATC n. 1 capi 30, piano di prelievo ATC n. 2 capi 1.000. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti. Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati

				i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020  Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza	1	2 capi per il solo ATC 2	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 100, piano di prelievo ATC n. 2 capi 150. Ai fini del monitoraggio, il capo abbattuto dovrà essere segnato sulla cedolina del solo ATC n. 2 e contestualmente sul tesserino venatorio regionale. La cedolina compilata sarà quindi consegnata all'ATC secondo le modalità stabilite dallo stesso entro le ventiquattro ore successive all'abbattimento. Nel solo ATC n. 1, dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento.
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Maschio: Dal 20.09.2020 al 31.01.2021 Femmina: dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 200; piano di prelievo ATC n. 2 capi 500.

## 1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, è consentita dal 22.08.2020 al 13.09.2020, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 02.09.2020 al 09.09.2020.

Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

### 1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo il 07.12.2020, su richiesta motivata degli ATC, la struttura AFCP Insubria può vietare la caccia vagante a seguito di eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2021.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli Ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

### CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

## 2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

### 2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non presente			
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 20.09.2020 al 29.11.2020 zona A dal 04.10.2020 al 29.11.2020	2	Non previsto	
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Non presente			
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 20.09.2020 al 29.11.2020 zona A dal 04.10.2020 al 29.11.2020	2	Non previsto	
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 20.09.2020 al 29.11.2020 zona A dal 04.10.2020 al 29.11.2020	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi per il CAC.
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona B	2	Non previsto	

	Dal 20.09.2020 al 06.12.2020 zona A dal 04.10.2020 al 29.11.2020			
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 20.09.2020 al 31.01.2021 zona A dal 04.10.2020 al 29.11.2020	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 24, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

## 2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2020/2021 con le seguenti modalità:

- nella zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: 02.09, 06.09 e 09.09.2020. All'interno del SIC, nei giorni 13.09 e 16.09.2020.
- nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni 26.08 e 30.08.2020, 02.09, 06.09 e 09.09.2020 a coloro i quali siano stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC nei giorni 13.09 e 16.09.2020.

L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai quindici mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

## 2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

## 2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

### Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

### In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 04.10.2020 al 29.11.2020, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. È fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche il sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

**Confini delle zone per la caccia alla beccaccia** con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

**Zona 1:** dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

**Zona 2:** da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

### In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 20.09.2020 al 31.12.2020 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il 29.11.2020 per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il 06.12.2020 per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il 31.01.2021. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il 29.11.2020 a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal 20.09.2020 al 31.01.2021 per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'utilizzo del cane, è consentita dal 01.11.2020 al 31.01.2021.

Il territorio per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, escluso quella da appostamento fisso, è vietata.

#### **Zona di divieto di caccia alla lepre comune**

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

#### **Zona di divieto di caccia al gallo forcello**

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

#### **Nell'intero CAC è sempre vietato:**

- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

## **ALLEGATO 6**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021  
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,  
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE  
PROVINCE DI PAVIA E DI LODI**

## ALLEGATO 6.A

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

**ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE,  
N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISIAIE DELLA  
LOMELLINA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigente comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni cervo e capriolo.

#### 1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>PERNICE ROSSA</b>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio

<b>(Alectoris rufa)</b>			decreto struttura AFCP	massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
<b>STARNA (Perdix perdix)</b>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
<b>LEPRE COMUNE (Lepus europaeus)</b>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.

<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021  Negli ATC n. 4 e n. 5 chiusura al 31.12.2020	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 22.08.2020 al 17.09.2020 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 22.08.2020 al 31.01.2021.

## 3. ALTRE DISPOSIZIONI

In tutti gli ATC territoriali dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante e da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2020 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatta salva la caccia alla volpe sino al 31.01.2021 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 30.12.2020, ove consentita.

Dal 02.01.2021 al 31.01.2021 la caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate e la caccia all'avifauna migratoria entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero;
- nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm. Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912, istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

#### **4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI**

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

#### **5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nel mese di gennaio 2021, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

## ALLEGATO 6.B

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI.

#### ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

#### 1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	24 per ogni ATC di iscrizione

<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	6 per ogni ATC di iscrizione
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	24 per ogni ATC di iscrizione
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 22.08.2020 al 16.09.2020 compreso, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, nei seguenti periodi:

- dal 01.02.2021 al 31.03.2021 compreso
- dal 02.06.2021 al 15.07.2021 compreso,

ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 64 del 29.11.2010.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

## 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito non oltre il 07.12.2020, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita solo con cani da seguita e/o cani da tana, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.

E' vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente

ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa. Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

E' vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di

rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

Dal 02.01.2021 al 31.01.2021, la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro anche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli ATC ai sensi della D.G.R. 19.07.94 n. 54912, è consentita la sola forma di caccia da appostamento fisso, limitatamente alle autorizzazioni già in essere.

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

I Comitati di gestione degli ATC possono prevedere un tesserino aggiuntivo finalizzato alla raccolta di dati necessari a migliorare la gestione faunistica.

#### **4. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda\*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2020 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

\* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituito di protezione.

## **5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI**

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

## **ALLEGATO 7**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE  
2020/2021 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA  
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA, INCLUSO NEI  
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA**

**ALLEGATO 7.A****DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.****ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 03.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

**1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE**

<b>SPECIE</b>	<b>PERIODO DI CACCIA</b>	<b>CARNIERE GIORNALIERO</b>	<b>CARNIERE STAGIONALE</b>	<b>ALTRO</b>
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	

<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.9.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Dal 09.12.2020 al 31.01.2021, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con il solo cane da tana, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2020

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021 dal 22.08.2020 al 17.09.2020 compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con l'ulteriore limitazione: divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile e maggio, anche nei mesi di febbraio e luglio.

### 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2020 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3, 4 e 6 dal 13.12.2020, e negli ATC 5 e 7 dal 01.01.2021, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2020;
- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Negli ATC n. 1, 2, 3, 4 e 6, dal 13.12.2020 al 31.12.2020, la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero, nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d'acqua di cui al punto precedente.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale e migratoria nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

#### **4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI**

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

#### **5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO**

Nel mese di gennaio 2021, in tutte le ZPS di seguito indicate:

IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud

IT20A0005 Lanca di Gabbioneta

IT20A0502 Lanca di Gussola

IT2060015 Bosco de l'Isola

IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti

IT20A0009 Bosco di Barco

IT20A0503 Isola Maria Luigia

IT20A0008 Isola Uccellanda

IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole

IT20A0501 Spinadesco

IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

**ALLEGATO 7.B**
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE  
2020/2021 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI  
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.**
**ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 03.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

**1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE**

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto	

<b>PERNICE ROSSA</b> <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	
<b>STARNA</b> <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto	Dal 09.12.2020 al 31.01.2021, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo anche con il cane da seguita, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2020

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021 dal 22.08.2020 al 17.09.2020 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

### 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo, senza l'uso del cane.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2020 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e le immissioni della lepore comune.

Dal 02.01.2021 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93 e s.m.i.

### 4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

### 5. CACCIA NELLE ZPS

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 20.09.2020 al 31.12.2020, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nel mese di gennaio 2021, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

**D.g.r. 28 luglio 2020 - n. XI/3426**  
**Autorizzazione al controllo selettivo del Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 ed il 15 marzo 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), della dir. 2009/147/CE, degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 e dell'art. 41 della l.r. 26/93**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, nonché l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni l'autorizzazione con atto amministrativo all'esercizio delle deroghe, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» in cui, all'art. 41, comma 2, si prevede che Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per la tutela delle produzioni zoo - agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia;

Viste la l.r. 8 luglio 2015 n. 19, la l.r. 12 ottobre 2015 n. 32, la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 e la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 con cui si è realizzato il trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, dalla Città Metropolitana di Milano e dalle Province, eccetto Sondrio, a Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20557 «L.R. 30 luglio 2001, n. 12 art. 8. Adozione documento tecnico regionale per la gestione ittica»;

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2017 n. 6133 «Approvazione del programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA)»;

Preso atto che:

- il Documento tecnico regionale per la gestione ittica (d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20557) includendo l'aumento degli uccelli ittiofagi tra le cause locali delle trasformazioni del popolamento ittico lombardo, ha individuato, tra le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici, anche quelle concernenti il controllo selettivo di specie di avifauna ittiofaga;
- il Programma triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura - P.R.P.A., (d.g.r. 23 gennaio 2017 n. 6133), definisce alcuni indirizzi prioritari di intervento e, tra questi, nel Settore 1: ambiente acquatico, individua l'azione A.4: Mitigazione dell'attività predatoria degli uccelli ittiofagi, secondo la quale il continuo incremento nei bacini lombardi della popolazione degli uccelli ittiofagi, in particolar modo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), determina la perdita di una sempre più rilevante porzione di pesce, cui si aggiungono effetti non trascurabili a livello comportamentale della stessa fauna ittica;
- nel P.R.P.A. si evidenzia che il Cormorano provoca effetti negativi sull'ittiofauna che possono ripercuotersi sulle attività di pesca, sia professionale che sportiva, e di piscicoltura e che pertanto è necessario tutelare le popolazioni ittiche di pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca con interventi di contenimento della predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA;

Visto il documento tecnico denominato «Interventi di controllo selettivo del cormorano nel territorio lombardo, nel periodo 2018-2023, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92» trasmesso a ISPRA con nota prot. n. MI.2018.00038041 del 29 marzo 2018;

Visto il parere favorevole ricevuto da ISPRA (prot. 30711 del 3 maggio 2018 prot. D.G.A. n° M1.2018.00048721 del 3 maggio 2018), con il quale l'Istituto:

- riteneva che un'azione di controllo del Cormorano, presente in alcune aree chiave per la conservazione di specie ittiche, potesse essere considerata rafforzativa di azioni di altra natura condotte ai fini di tutela di queste specie ittiche;
- individuava i termini temporali per il primo anno di applicazione del controllo;
- indicava il numero di capi abbattibili, che non dovevano superare il 10% del totale dei cormorani censiti durante gli IWC;
- dava specifiche indicazioni tecniche in merito alle modalità con cui effettuare gli abbattimenti, prevedendo anche un monitoraggio degli effetti degli interventi sui popolamenti ittici delle zone interessate dalle specie target di conservazione;
- sanciva la necessità di inviare annualmente una rendicontazione all'Istituto, prevedendo la possibilità di inviare, contestualmente, una richiesta di parere per l'anno successivo, stabilendo che al termine dei cinque anni, si sarebbe resa comunque necessaria una valutazione complessiva dell'efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dal Cormorano, anche considerando che tale attività è attuata in regime di deroga;

Vista la d.g.r. 17 settembre 2018 n. 529 ad oggetto: «Autorizzazione al controllo selettivo del cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*) nel periodo compreso tra il 17 novembre 2018 ed il 15 marzo 2019, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), della Dir. 2009/147/Ce, degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 e dell'art. 41 della l.r. 26/93»;

Atteso che, con nota prot. n° M1.2020.0137574 del 17 giugno 2020, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di proseguire con l'attuazione degli interventi di controllo della specie Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 15 marzo 2021, fissando in n. 716 individui di Cormorano il numero dei capi da abbattere, in base ai conteggi IWC 2020 effettuati in Regione Lombardia;

Vista la nota ricevuta da ISPRA (prot. n. 31778 del 20 luglio 2020) con la quale viene dato parere favorevole a proseguire nel contenimento degli impatti del cormorano nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 15 marzo 2021, in quanto i termini temporali coincidono con i periodi di massima presenza del cormorano in Italia, minimizzano altresì la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree e coincidono con il periodo di riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciacquicole, ovvero il periodo di maggior criticità per tali specie, ferme restando le indicazioni contenute nella nota ISPRA prot. N. 30711/T-A16 del 3 maggio 2018 e con la quale si condivide la proposta di concentrare gli interventi nei tratti fluviali più sensibili all'azione di predazione e in cui le azioni dissuasive potrebbero risultare più efficaci;

Considerato, quindi, che sussistono le condizioni per approvare un provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al controllo del Cormorano nonché ai sensi della l. 157/92 e della l.r. 26/93;

Ritenuto pertanto di autorizzare ai sensi dell'art. 19 bis della l. 157/92 e dell'art. 41 della legge regionale 26/93, l'attuazione degli interventi di controllo mediante abbattimento con finalità dissuasive, nelle aree e con le modalità riportate nel documento «Interventi di controllo selettivo del cormorano nel territorio lombardo» allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre che, qualora gli interventi riguardino aree della Rete Natura 2000 e sia necessaria la valutazione di incidenza sull'integrità dei siti, le strutture territoriali agricoltura, foreste, caccia e pesca interessate provvedano ad attivare le necessarie procedure;

Rilevata la necessità di monitorare il numero di capi abbattuti sui diversi territori, al fine di evitare il superamento del numero massimo autorizzato di capi da abbattere;

Ritenuto pertanto, di demandare al Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistiche venatorie la raccolta dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, anche rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti previsti e la trasmissione ad ISPRA di una rendicontazione annuale delle attività svolte;

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

Considerato che, come previsto dal c.4 dell'art. 19 bis della l. 157/92, il provvedimento di deroga, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

## DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare il documento «Interventi di controllo selettivo del cormorano nel territorio lombardo» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 15 marzo 2021, ai sensi dell'art. 19 bis della l. 157/92, il prelievo in deroga, nelle aree e con le modalità previste nell'allegato A «Interventi di controllo selettivo del cormorano nel territorio lombardo», con un numero di capi abbattibili che non dovrà superare nell'intero territorio regionale n. 716 soggetti, pari al 10% del totale dei cormorani censiti durante i censimenti degli uccelli acquatici svernanti organizzati nell'ambito dell'International Waterbird Census (IWC) di gennaio 2020, concentrando per quanto possibile, gli interventi nei tratti fluviali più sensibili all'azione di predazione del cormorano e in cui le azioni più dissuasive potrebbero risultare maggiormente efficaci;

3. di disporre che qualora gli interventi riguardino aree della rete Natura 2000 e sia necessaria la valutazione di incidenza sull'integrità dei siti, le strutture territoriali agricoltura, foreste, caccia e pesca interessate provvedano ad attivare le necessarie procedure;

4. di demandare al Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie la raccolta dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, anche rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti previsti e la trasmissione ad ISPRA di una rendicontazione annuale delle attività svolte;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture territoriali agricoltura, foreste, caccia e pesca interessate, ai Comandanti della Polizia Provinciale delle Province coinvolte ed ai Comandi Provinciali interessati dei Carabinieri Forestali e darne contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## **INTERVENTI DI CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO NEL TERRITORIO LOMBARDO, NEL PERIODO 1 OTTOBRE 2020-15 MARZO 2021**

*Integrato sulla base del parere ISPRA prot31778 del 20.07.2020*

### **Sommario**

#### **1. PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO IN REGIONE LOMBARDIA**

##### **1.1 Inquadramento normativo e tecnico del controllo**

- 1.2 I popolamenti ittici delle acque lombarde.
- 1.3 Status del Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
- 1.4 Effetti del Cormorano sulle comunità ittiche
- 1.5 Azioni di tutela dell'ittiofauna lombarda
- 1.6 Metodi ecologici per la riduzione del prelievo sull'ittiofauna e assenza di soluzioni soddisfacenti

#### **2. MODALITA' D'INTERVENTO E RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DALL'ART. 19bis della l. 157/92**

- 2.1 Mezzi e metodi del prelievo e condizioni di rischio
- 2.2 Tempi e luoghi del prelievo
- 2.3 Numero di capi abbattibili
- 2.4 Controlli e forme di vigilanza
- 2.5 Soggetti abilitati al prelievo in deroga
- 2.6 Monitoraggi

## 1. PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO IN REGIONE LOMBARDIA

### 1.1 Inquadramento normativo e tecnico del controllo

La Direttiva Uccelli 2009/147/CE consente di effettuare interventi di controllo dell'avifauna selvatica quando siano rispettate le condizioni di deroga previste dall'art. 9, comma 1, lettera a) della stessa Direttiva (*per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per la protezione della flora e della fauna*).

A livello nazionale, il controllo riduttivo dell'avifauna ai sensi dell'art. 9 della Direttiva Uccelli è normato dagli artt. 19 e 19bis della Legge n. 157/92, che affidano alle Regioni il compito provvedere al controllo anche nelle zone vietate alla caccia, mediante l'adozione di provvedimenti autorizzativi nel rispetto della procedura prevista.

A livello regionale, il comma 3 dell'art. 41 della Lr 26/93 prevede che *"Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verificano l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento."*

La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio hanno pertanto la competenza sulle attività di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Nel 2005, il *Documento tecnico regionale per la gestione ittica* (d.g.r. n. 20557 del 11/02/2005) ha trattato questo argomento includendo l'aumento degli uccelli ittiofagi tra le cause locali delle trasformazioni del popolamento ittico lombardo ed individuando, tra le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici, anche quelle concernenti il controllo selettivo di specie di avifauna ittiofaga. Lo stesso *Documento tecnico* ha precisato che per salvaguardare le popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici frequentati da uccelli ittiofagi possono essere utilizzati due tipi di interventi: messa in opera di dissuasori acustici e/o visivi in corrispondenza dei siti di maggiore attrattiva (dormitori notturni e aree di sosta diurna) oppure abbattimento degli individui.

A livello di programmazione delle politiche ittiche regionali, nel 2017 l'attività predatoria degli uccelli ittiofagi sulla ittiocenosi regionale è stata trattata nel *P.R.P.A.-Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura della Regione Lombardia* [<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/progr-trienn-regionale.pesca-acquicoltura>], uno atto previsto ai sensi del D.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (d.g.r. n. 6133 del 23/01/201). Il P.R.P.A. è lo strumento di analisi di contesto, indirizzo e sostegno per lo sviluppo della pesca professionale, dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione del pesce nella cornice delle normative Comunitarie e Nazionali.

L'incremento nei corpi idrici regionali della popolazione degli uccelli ittiofagi, in particolar modo del Cormorano, ha determinato verosimilmente la riduzione di una quota sempre più significativa negli stock ittici regionali. Tale effetto può ripercuotersi con effetti dannosi sulle produzioni ittiche, sulle attività di pesca, sia professionale che sportiva, e sulla piscicoltura. Il PRPA prevede quindi che vi sia la necessità di trovare un giusto compromesso tra la tutela garantita dalla legge al Cormorano e la salvaguardia di alcune popolazioni ittiche in declino nelle aree regionali di interesse naturalistico e commerciale.

Considerando i risultati delle sperimentazioni provinciali attuate sinora, gli obiettivi previsti dal PRPA per il Cormorano, in coordinamento con le attività degli enti territoriali, sono:

- proseguire i censimenti finalizzati alla valutazione dell'andamento numerico del cormorano, includendo la verifica della presenza di nuovi posatoi,
- tutelare le popolazioni ittiche di pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca con interventi di contenimento della predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi.

## 1.2 I popolamenti ittici delle acque lombarde.

La conoscenza della composizione delle comunità ittiche e della consistenza delle singole specie all'interno di un'area geografica è un aspetto fondamentale e necessario per valutare quali siano gli interventi gestionali da intraprendere a tutela della fauna ittica.

Regione Lombardia, nell'ambito del PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA - P.R.P.A., ha acquisito sull'ittiofauna regionale, in anni recenti, una serie di dati raccolti nell'ambito del progetto di "Censimento delle comunità ittiche dei laghi alpini della Regione Lombardia" finanziato con fondi FEP 2007-2013.

Di seguito si sintetizzano, nelle Tabelle 1 e 2, le informazioni relative alle comunità ittiche dei grandi laghi della Regione Lombardia e dei principali corsi d'acqua. Si tratta di informazioni semiquantitative, che permettono di avere un quadro sinottico della ricchezza e composizione in specie di questi ambienti e della abbondanza delle singole specie.

Per quanto riguarda i fiumi (Tab. 2), le informazioni sono riferite ad una media sull'intero tratto. Si fa notare, tuttavia, come vi sia una certa eterogeneità tra i tratti più settentrionali e quelli più meridionali dei grandi corsi d'acqua. Le informazioni sono state acquisite con una metodologia di campionamento dettagliata e standardizzata e, pertanto, sono replicabili e di riferimento per il futuro.

Tabella 1 - Specie ittiche presenti nei più importanti laghi della Regione Lombardia e valori di abbondanza (1= poco abbondante, 5= molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2015), [www.cispp.org](http://www.cispp.org).

Famiglia	Specie	Origine	Garda	Maggiore	Como	Iseo	Lugano	Varese	Idro	Mezzola
Acipenseridi	Storione cobice	A	-	1	1					1
Anguillidi	Anguilla	A	4	1	2	3	1	2	3	2
Clupeidi	Agone	A	4	2	4	4	2	-	-	-
Ciprinidi	Pigo	A	1	2	3	-	2	-	-	3
Ciprinidi	Triotto	A	4	2	2	3	.	1	3	2
Ciprinidi	Cavedano	A	3	4	3	2	3	1	5	3
Ciprinidi	Vairone	A	-	2	2	-	-	2	.	1
Ciprinidi	Sanguinerola	A	-	2	1	-	-	-	.	-
Ciprinidi	Tinca	A	3	2	3	3	2	3	3	3
Ciprinidi	Scardola	A	4	3	3	5	-	1	5	3
Ciprinidi	Alborella	A	3	2	3	1	-	-	2	1
Ciprinidi	Savetta	A	1	1	2	-	-	-	-	2
Ciprinidi	Gobione	A	2	1	-	-	-	-	-	1
Ciprinidi	Barbo comune	A	2	1	2	-	-	-	1	1
Ciprinidi	Abramide	E	-	1	-	-	-	-	-	-
Ciprinidi	Carassio	E	4	2	2	1	1	4	2	3
Ciprinidi	Carpa	E	3	2	2	2	2	3	4	2
Ciprinidi	Carpa erbivora	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciprinidi	Pseudorasbora	E	2	1	1		1	-	-	-
Ciprinidi	Rodeo amaro	E	3	2	1	3	1	-	3	1
Ciprinidi	Gardon	E		4	2		3	4		-
Cobitidi	Cobite comune	A	2	2	1	1	-	3		1
Cobitidi	Cobite mascherato	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Siluridi	Siluro	E	1	3	2	2	1	3		
Ictaluridi	Pesce gatto	E	1	1	1	1		3	1	
Esocidi	Luccio	A	3	2	2	2	2	2	3	4
Salmonidi	Trota fario	A	1	2	1	1	2	1	2	1
Salmonidi	Trota lacustre	A	1	2	3	1	2	1	2	2

Tabella 1 - Specie ittiche presenti nei più importanti laghi della Regione Lombardia e valori di abbondanza (1= poco abbondante, 5= molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2015), [www.cispp.org](http://www.cispp.org).

Salmonidi	Trota marmorata	A	-	2	-	-	-	-	-	-
Salmonidi	Carpione	A	2	-	-	-	-	-	-	-
Salmonidi	Salmerino alpino	E	-	1	2	1	1	-	-	2
Salmonidi	Temolo	A	-	-	-	-	-	-	-	1
Salmonidi	Salmerino di fontana	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonidi	Trota iridea	E	1	-	1	-	1	-	-	-
Salmonidi	Bondella	E	-	3	4	-	-	-	-	-
Salmonidi	Lavarello	E	5	2	2	2	2	-	1	3
Gadidi	Bottatrice	A	2	3	3	2	2	-	3	3
Pecilidi	Gambusia	E	2	-	-	1	-	-	-	-
Cottidi	Scazzone	A	1	2	1	-	-	-	-	1
Centrarchidi	Persico trota	E	1	1	1	1	2	2	1	1
Centrarchidi	Persico sole	E	4	3	2	1	2	2	1	2
Percidi	Lucioperca	E	-	3	3	-	3	3	-	2
Percidi	Pesce persico	A	5	3	4	3	3	3	3	3
Blennidi	Cagnetta	A	3	3	2	-	-	-	-	-
Gobidi	Ghiozzo padano	A	1	1	2	2	1	2	2	1

Tabella 2 - Composizione della comunità ittica dei grandi fiumi della Regione Lombardia. [Dove possibile è indicato anche un valore di abbondanza (da 1=raro a 5=molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2012), Consorzio del Ticino (2016), Consorzio dell'Adda (2015)].

Famiglia	Specie	Origine	Ticino	Adda (nord)	Adda (sud)	Oglio	Mincio	Po
Agnati	Lampreda padana	A	1	-	-	-	-	-
Acipenseridi	Storione cobice	A	1	-	1	1	-	-
Anguillidi	Anguilla	A	1	-	2	2	2	3
Ciprinidi	Pigo	A	1	-	2	1		
Ciprinidi	Triotto	A	2	-	2	2	2	
Ciprinidi	Cavedano	A	3	2	3	4	2	3
Ciprinidi	Vairone	A	4	3	4	2	2	
Ciprinidi	Sanguinerola	A	2	1	3	-	-	-
Ciprinidi	Tinca	A	2	-	2	2	2	
Ciprinidi	Scardola	A	2	1	2	3	2	2
Ciprinidi	Alborella	A	2	-	2	2	3	2
Ciprinidi	Savetta	A	1	-	1	1	-	1
Ciprinidi	Lasca	A	1	-		1	-	1
Ciprinidi	Gobione	A	1	-	2	1	1	2
Ciprinidi	Barbo comune	A	3	2	3	3	3	
Ciprinidi	Barbo canino	A	1	1		2	-	
Ciprinidi	Abramide	E	1	-	1	2	4	4
Ciprinidi	Aspio	E	1	-				4
Ciprinidi	Barbo europeo	E	2	-	3	2		4
Ciprinidi	Blicca	E	-	-	-	-	3	4
Ciprinidi	Carassio	E	1	-	2	2	-	3
Ciprinidi	Carpa	E	2	-	2	2	2	3

Tabella 2 - Composizione della comunità ittica dei grandi fiumi della Regione Lombardia. [Dove possibile è indicato anche un valore di abbondanza (da 1=raro a 5=molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2012), Consorzio del Ticino (2016), Consorzio dell'Adda (2015)].

Ciprinidi	Carpa erbivora	E	-	-	-	-	-	-
Ciprinidi	Pseudorasbora	E	1	-	2	2	2	4
Ciprinidi	Rodeo amaro	E	1	-	2	2	1	4
Ciprinidi	Gardon	E	2	-	1		2	3
Cobitidi	Cobite comune	A	2	-	3	1	1	1
Cobitidi	Cobite mascherato	A	1	-				-
Cobitidi	Misgurno	E	1	-	2			2
Siluridi	Siluro	E	3	-	3	2	3	4
Ictaluridi	Pesce gatto	E	-	-	-	1	1	1
Ictaluridi	Pesce gatto punteggiato	E	-	-	-	-	1	3
Ictaluridi	Pesce gatto africano	E	-	-	-	-	1	1
Esocidi	Luccio	A	1		1		1	1
Salmonidi	Trota fario	A	1	2	1	2	-	-
Salmonidi	Trota lacustre	A	1	1	1	-	-	-
Salmonidi	Trota marmorata	A	1	2	2	1	-	-
Salmonidi	Temolo	A	1	1	1	-	-	-
Salmonidi	Salmerino di fonte	E	-	-	-	-	-	-
Salmonidi	Trota iridea	E	1	2	-	-	-	-
Gadidi	Bottatrice	A	1	1	-	-	-	-
Pecilidi	Gambusia	E	-	-	-	-	-	2
Cottidi	Scazzone	A	1	2	3	-	-	
Centrarchidi	Persico trota	E	1	-	1	1	3	
Centrarchidi	Persico sole	E	1	-	2	3	3	4
Percidi	Lucioperca	E	1	-	1	2	2	3
Percidi	Pesce persico	A	2	-	3	2	3	2
Percidi	Acerina	E	1	-	1	-	-	1
Blennidi	Cagnetta	A	2	-	3	-	1	2
Gobidi	Panzarolo	A	1	-	1	-	-	-
Gobidi	Ghiozzo padano	A	3	-	3	2	1	2
Mugilidi	Cefalo calamita	A	-	-	-	-	3	4
Ciclidi	Tilapia	E	-	-	-	-	2	-

Sulla base delle informazioni raccolte si sono identificate, nella comunità ittica lombarda (Tab. 3), le specie di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE, caratterizzate, inoltre, secondo uno dei seguenti requisiti:

- sono in pericolo;
- sono vulnerabili, ossia il loro passaggio alla categoria delle specie in pericolo è considerato probabile in un prossimo futuro, nel caso persistano le condizioni alla base di tale rischio;
- sono rare, ossia rappresentate da popolazioni di piccole dimensioni che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Queste specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o distribuite su una superficie particolarmente ampia;
- sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la localizzazione e la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Per queste specie devono essere adottati tutti provvedimenti necessari ad instaurare un regime di tutela finalizzato al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Gli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat riportano le liste delle specie di interesse comunitario, rispettivamente, la cui conservazione richiede

la designazione di Zone Speciali di Conservazione che richiedono una protezione rigorosa, e, infine, il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Nella tabella che segue (Tab. 3) sono elencate le specie ittiche di interesse comunitario presenti nelle acque lombarde, con indicata l'inclusione nei diversi allegati della Direttiva Habitat.

Tabella 3 - Le specie ittiche di interesse comunitario presenti nelle acque regionali.

Specie ittica	Nome scientifico	Direttiva Habitat
Agone	<i>Alosa fallax</i>	All. II e V
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	All. II e V
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	All. II
Lampreda padana	<i>Lethenteron zanandreaei</i>	All. II e V
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	All. II
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	All. II
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	All. II
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	All. II
Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	All. II e IV
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	All. V
Trota marmorata	<i>Salmo marmoratus</i>	All. II
Vairone	<i>Leuciscus souffia</i>	All. II

Oltre alle specie ittiche di interesse comunitario, una particolare attenzione deve essere posta anche nei confronti delle specie di interesse conservazionistico, inserite nelle liste rosse internazionali e nazionali, che classificano le diverse specie secondo il loro rischio di estinzione. Nella tabella seguente (Tab. 4) è riportato l'elenco delle specie autoctone presenti in Lombardia con la categorizzazione dello status di minaccia (Fig. 1) secondo le liste rosse internazionali e nazionali; per ogni specie è segnalato anche l'eventuale inserimento nelle liste di protezione della Direttiva Habitat.




Figura 1 - Criteri di classificazione IUCN

Tabella 4- Status di minaccia delle specie ittiche lombarde secondo la Lista Rossa IUCN 2013, la lista Rossa Italiana e la Lista Rossa delle specie del Fiume Po.

Nome comune	Nome scientifico	Dir. Habitat	IUCN RL 2013	LRI 2013	LR Po (2010)
<b>PETROMIZONTIDI</b>					
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	All. II	LC	CR	CR
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	All. II, V	LC	CR	
Lampreda padana	<i>Lethenteron zanandreae</i>	All. II, V	LC	VU	EN
<b>ACIPENSERIDI</b>					
Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>	All. II, IV	CR	EX	EX
Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	All. II	CR	CR	CR
Storione ladano	<i>Huso huso</i>	All. V	CR	EX	EX
<b>ANGUILLIDI</b>					
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>		CR	CR	CR
<b>CLUPEIDI</b>					
Cheppia e agone	<i>Alosa fallax</i>	All. II, V	LC	VU	EN
<b>CIPRINIDI</b>					
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	All. II	LC	EN	CR
Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>		LC	NT	EN
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>		LC	-	LR/Lc
Vairone	<i>Leuciscus souffia</i>	All. II	LC	-	VU
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>		LC	-	VU
Tinca	<i>Tinca tinca</i>		LC	-	EN
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>		LC	-	VU
Alborella	<i>Alburnus a. alborella</i>		-	-	VU
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	All. II	EN	EN	EN
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	All. II	LC	EN	EN
Gobione	<i>Gobio benacensis</i>		LC	EN	VU
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	All. V	LC	VU	VU
Barbo canino	<i>Barbus meridionalis</i>	All. II, V	EN	EN	CR
<b>COBITIDI</b>					
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	All. II	LC	NT	VU
Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>		LC	VU	CR
<b>ESOCIDI</b>					
Luccio italico	<i>Esox cisalpinus</i>		LC	VU	EN
<b>SALMONIDI</b>					
Trota fario	<i>Salmo cenerinus</i>		DD	-	-
Trota lacustre	<i>Salmo spp.</i>		LC	-	LR/Lc
Trota marmorata	<i>Salmo marmoratus</i>	All. II	LC	CR	EN
Carpione	<i>Salmo carpio</i>		CR	EN	CR
Temolo padano	<i>Thymallus aeliani</i>	All. V	LC	EN	CR
<b>GADIDI</b>					

Tabella 4- Status di minaccia delle specie ittiche lombarde secondo la Lista Rossa IUCN 2013, la lista Rossa Italiana e la Lista Rossa delle specie del Fiume Po.

Nome comune	Nome scientifico	Dir. Habitat	IUCN RL 2013	LRI 2013	LR Po (2010)
Bottatrice	<i>Lota lota</i>		-	DD	DD
GASTEROSTEIDI					
Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>		LC	-	DD
COTTIDI					
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	All. II	LC	-	EN
PERCIDI					
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>		LC	-	EN
MUGILIDI					
Muggine calamita	<i>Liza ramada</i>		LC	-	LR/Lc
BLENNIDI					
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>		LC	-	CR
GOBIDI					
Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensi</i>		LC	-	VU
Panzarolo	<i>Knipowitschia punctatissima</i>		EN	CR	CR
Gobione italiano	<i>Romanogobio benacensis</i>		EN	EN	-

Per meglio contestualizzare lo status distributivo e conservazionistico, di seguito (Fig. 2) si riporta la distribuzione a livello continentale delle specie di interesse comunitario elencate in Tabella 3. Nelle mappe sono riportati in rosso gli attuali areali delle specie native, in verde quelli dove le specie sono state introdotte e in blu quelli dove la specie è localmente estinta.



Agone




Barbo comune



Cobite



Lampreda padana



*Protochondrostoma genei*

Lasca




*Rutilus pigus*

Pigo



*Chondrostoma soetta*


Savetta



Scazzone



Storione cobice



Temolo



Figura 2 – Distribuzione a livello continentale delle specie ittiche lombarde di interesse comunitario

Come ulteriore fenomeno influente sullo stato dell'ittiofauna autoctona, occorre tener conto che, nel XX secolo, si è inoltre registrata nelle acque padane l'introduzione di un notevole numero di specie esotiche: Coregone, Persico sole, Persico trota, Pesce gatto, Trota iridea, Salmerino di fonte, Salmerino alpino, Gambusia, Pesce siluro, Carassio, Carassio dorato, Carpa erbivora, Carpa argentata, Carpa testa grossa, Pesce gatto punteggiato, Pesce gatto africano, Lucioperca, Pseudorasbora, Abramide, Blicca, Rutilo (gardon), Acerina, Rodeo amaro, Cobite di stagno orientale, Barbo d'oltralpe e Aspigo. Per alcune di queste le segnalazioni hanno il carattere della sporadicità (Blicca, Acerina, Carpa erbivora, Carpa argentata, Carpa testa grossa, Pesce gatto punteggiato, Pesce gatto africano), altre si sono riprodotte in natura e vanno considerate acclimatate. Le pratiche ittiogeniche che hanno determinato questa massiccia presenza di specie alloctone sono state effettuate in tempi differenti, dall'inizio del secolo scorso ai giorni nostri, e sono avvenute sia volontariamente, per scopi economico-commerciali, ornamentali, pesca sportiva o per lotta biologica, sia involontariamente, con specie sfuggite da allevamenti o specchi d'acqua privati o immesse insieme ad altro materiale da ripopolamento cui erano frammiste.

Oltre ai mutamenti registrati nella composizione del popolamento complessivo delle acque regionali, si sono rilevate profonde e diffuse variazioni nella tipologia e nella consistenza delle comunità ittiche dei singoli corpi idrici, con la riduzione o l'ampliamento dell'areale di distribuzione delle specie indigene e la maggiore o minore diffusione di quelle esotiche. Escludendo poche eccezioni, si può senz'altro affermare che le specie autoctone hanno notevolmente ridotto la loro presenza, mentre parte di quelle introdotte si sono acclimatate e ampiamente diffuse. Questa tendenza è particolarmente grave per i numerosi endemismi, per cui la scomparsa dal bacino del Po segnerebbe la vera e propria estinzione in natura: Lampreda padana, Storione cobice, Pigo, Triotto, Vairone, Alborella, Savetta, Lasca, Barbo, Barbo canino, Cobite, Cobite mascherato, Carpione del Garda, Trota marmorata, Ghiozzo padano e Panzarolo. Tra queste ultime, sulla base degli ultimi rilevamenti in sede regionale, appare drammatica la situazione dello Storione cobice e sono

particolarmente critiche quelle di Carpione del Garda, Trota marmorata, Savetta, Pigo, Lasca, Cobite mascherato e Panzarolo. Destano forti preoccupazioni anche gli status delle popolazioni di Lampreda padana, Barbo canino e Cobite. La drastica diminuzione di altre specie sicuramente importanti dal punto di vista della pesca è invece meno significativa dal punto di vista squisitamente conservazionistico, perché la loro distribuzione è ben più ampia e si estende almeno all'intera area continentale. Al riguardo si possono citare Anguilla, Tinca, Luccio, Temolo e Persico reale.

Inoltre le profonde modificazioni del popolamento ittico delle acque lombarde sono state causate in grande misura dal mutamento degli habitat, determinato dal concorso dei seguenti fattori prevalenti: alterazione degli alvei con drastica riduzione delle superfici di pertinenza fluviale, degrado del livello idroqualitativo, riduzione delle portate, derivazioni idriche, modificazione dell'assetto delle fasce litorali, artificializzazione dei regimi idrologici e delle escursioni idrometriche. Alle alterazioni ambientali si sono aggiunte le conseguenze di altre azioni umane: ripopolamenti ittici mal programmati, pesca abusiva (Storione cobice, Trota marmorata) e riduzione delle potenzialità trofiche dei corpi idrici (depurazione scarichi civili). Inoltre, tra i numerosi fattori che influenzano la zoocenosi ittica autoctona, negli ultimi tre decenni ha assunto un ruolo significativo il prelievo operato da uccelli ittiofagi, Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*) e in minor misura da parte degli ardeidi. In alcuni bacini lacuali nell'ultimo decennio è sensibilmente cresciuta inoltre la popolazione di un altro uccello ittiofago, lo Smergo maggiore (*Mergus merganser*).

### 1.3 Status del Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*)

La specie oggetto dei previsti interventi di controllo selettivo, che frequenta il territorio lombardo interagendo con i popolamenti ittici presenti negli ecosistemi lentici e lotici, è il Cormorano, nella sua sottospecie *sinensis* (*Phalacrocorax carbo sinensis*), uccello che frequenta l'Europa continentale, a differenza della sottospecie congenere *Phalacrocorax carbo carbo*, diffuso sulle coste atlantiche dalla Norvegia alla Francia. Dalla seconda metà degli anni '70 del secolo scorso, la specie ha denotato una forte espansione della popolazione, ricolonizzando aree dove si era estinta e colonizzando nuove aree. L'espansione è stata determinata dalla protezione legale, dall'aumento dell'eutrofizzazione e dalla riduzione dell'uso dei pesticidi. La specie è stata classificata all'inizio del XX secolo con tendenza positiva a scala continentale, Non SPEC classificata come *Secure*. Lo stato di conservazione di questa specie è stato recentemente aggiornato ed è attualmente considerato *Least Concern* a livello globale, a livello di Europa continentale e di Unione Europea, con popolazione dell'Europa continentale stimata tra 401.000 e 512.000 coppie corrispondenti a 803.000-1.020.000 individui maturi.

In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante dalla metà degli anni '60 sulle coste della Sardegna occidentale e, solo a partire dalla seconda metà degli anni '80, nell'Italia continentale (primo accertamento di nidificazione nel 1986 in Emilia Romagna a Val Campotto, colonizzazione di nuovi siti in Piemonte tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90). Specie migratrice regolare in Italia, compie movimenti tra fine settembre-metà novembre e tra metà febbraio-metà aprile. Attualmente la specie è sedentaria parziale e nidificante sulle coste della Sardegna (con una popolazione in decremento) e nell'Italia continentale, con una popolazione in netta espansione. I siti riproduttivi dell'Italia continentale risultano distribuiti soprattutto in due aree geografiche, con le principali colonie localizzate in corrispondenza del corso del fiume Po, dei suoi affluenti e della Pianura Padana occidentale e centrale (regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna) e nelle zone umide costiere nord adriatiche (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Altre colonie sono localizzate in Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia.

In Lombardia la specie risulta parzialmente sedentaria, oltre che migratrice regolare e svernante. Nelle ultime tre decadi la specie ha iniziato a nidificare. La stima più recente dei nidificanti in Lombardia risale al 2015 ed è di 1083 nidi attivi.

Svernante regolare in Europa meridionale, le popolazioni continentali trascorrono la stagione fredda anche in Africa settentrionale e nell'area mediterranea. Il tardo autunno e l'inverno sono i periodi in cui in Italia i cormorani sono più numerosi; i contingenti svernanti nel nostro Paese provengono da un ampio bacino di origine che comprende tutti i paesi dell'Europa centro-settentrionale e in particolare i Paesi Bassi, l'area baltica e le regioni interne ricche di fiumi e laghi di Germania e Polonia. Le aree più occidentali di origine dei contingenti che giungono in Italia sono rappresentate dalle coste del Belgio e della Francia nord-occidentale.

L'analisi della distribuzione spaziale delle aree di nidificazione mostra Danimarca e Olanda quali centri primari di origine dei cormorani segnalati in Italia. Durante le soste migratorie e lo svernamento, il quadro distributivo appare molto diverso da quello del periodo riproduttivo, dal momento che la specie risulta presente con continuità sulle isole e su tutta la rete idrografica interna della penisola. I maggiori nuclei risultano, infatti, concentrati lungo i fiumi e i laghi interni dell'Italia centro-settentrionale e nelle acque costiere poco profonde delle foci e delle lagune salmastre della Sardegna, dell'Adriatico settentrionale, della Maremma e della Puglia. In Lombardia la specie è presente in buona parte della rete idrica, dove utilizza la maggior parte delle tipologie di zone umide presenti sia protette che non precluse alla caccia. Vengono utilizzati in particolare quei bacini che offrono la possibilità di utilizzare posatoi nei pressi dell'acqua.

I dati sulla popolazione presente in inverno in Italia derivano dai conteggi degli uccelli acquatici svernanti organizzati nell'ambito dell'International Waterbird Census (IWC) a livello mondiale, attualmente coordinati dalla associazione Wetlands International. Tali censimenti, iniziati nel 1967, sono riconosciuti a livello internazionale come una fonte indispensabile di dati utilizzati nelle politiche di conservazione e gestione dell'avifauna acquatica e delle zone umide nel loro complesso. In Italia il coordinamento e la raccolta dei dati sono affidati all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In base ai dati raccolti ed elaborati da ISPRA, la situazione del popolamento invernale del Cormorano a livello nazionale è rappresentata dalla seguente scheda.

### 3.63 Cormorano *Phalacrocorax carbo*

*Stima 1991-1995: 38754 (224 siti), Stima 1996-2000: 53249 (395 siti)*  
*Stima 2001-2005: 63626 (495 siti), Stima 2006-2010: 68059 (520 siti)*

1% int.:  
3900

E' risultata in assoluto la seconda specie per diffusione e la nona per abbondanza in Italia. Presente con concentrazioni significative anche in zone umide di entroterra a clima rigido; modesti insediamenti insulari (Elba, Pantelleria) e uso regolare di isole non distanti da terra per dormitorio di grandi stormi costieri (es. Tremiti, Vacca). Maggior completezza dei censimenti laddove vengono rilevati anche i dormitori o le zone di transito obbligato da/per gli stessi.

La media quinquennale delle presenze 2006-10 risulta aumentata del 75% rispetto al primo valore disponibile (1991-95), mentre il numero totale dei siti occupati è più che raddoppiato. I massimi annuali censiti nelle due metà dell'ultimo decennio sono stati di 67.665 individui nel 2005 e di 70.649 nel 2010; l'andamento dei totali annuali non pare risentire delle anomalie termiche.

I totali rilevati nel primo decennio mostravano un incremento che dopo il 2000 anche visivamente pare essere divenuto meno regolare. L'indice di copertura dei siti è stato costantemente fra il 70 e l'80%, dunque accettabile, mentre l'indice di areale è più fluttuante e tende ad aumentare, giungendo all'87% a fine periodo, ad indicare che in gran parte dei siti la presenza è regolare ogni anno. Non sono molti i siti censiti nel primo decennio e non nel secondo, né importanti (in precedenza: max. 93 individui, Bacini di Cutro e Papanice), mentre 57 siti non sono stati visitati negli ultimi cinque anni (in precedenza: max. 386 individui, Litorale Garganico). Il numero totale dei siti occupati è stato pari a 520 negli ultimi cinque anni, 575 negli ultimi dieci e 605 nel ventennio.

Il 90% degli effettivi medi degli ultimi cinque anni risulta contenuto nei 147 siti più importanti, valore aumentato in assoluto rispetto alla fine del precedente decennio (erano 111), ma in entrambi i casi pari al 28% dei siti indagati. Dei tre siti di importanza internazionale a suo tempo identificati, a seguito dell'aumento della soglia Ramsar si qualifica oggi soltanto quello che era già il più importante. I siti di valore nazionale passano da 21 a 20, con numerose sostituzioni talvolta tra zone non distanti tra loro, per esempio escono Varese, Sesia e Biviere di Lentini, entrano Lago Maggiore e Venticari. Diminuzioni apparentemente non bilanciate in Toscana e Sardegna meridionale. L'ormai unico sito di importanza internazionale ospita da solo l'11% del popolamento medio.

Il trend decennale della specie risulta in aumento moderato (+1.8% all'anno), così come quello di lungo periodo (+2.6%). In Svizzera è in aumento solo nel lungo periodo e addirittura stabile negli ultimi anni, mentre perdura un aumento anche sul breve periodo in Germania, benché attenuato (Keller 2011, Wahl *et al.* 2011).

Il trend decennale della popolazione svernante in Italia, evidenziato in Fig. 3, è cresciuto sensibilmente sino al 2000 e, successivamente, denota fluttuazioni intorno alla soglia quantitativa raggiunta in quell'anno con una tendenza generale, dall'inizio della raccolta sistematica dei dati di conteggio (1993), all'aumento moderato della specie, quantificata nell'1,8% annuo.




Figura 3 – Trend delle presenze invernali del Cormorano in Italia dal 1993 al 2010




Figura 4– Distribuzione siti di svernamento e quantitativi di Cormorani in Italia in due soglie storiche

La distribuzione dei nuclei svernanti nella penisola è determinata dalla presenza di coppi idrici e coste marine con i poli di maggiore assembramento nel delta del Po, nella Sardegna occidentale, Laguna di Venezia e Laghi di Lesina e Varano. La stima più recente del numero medio di cormorani svernanti in Italia (periodo 2006-2010 in 520 siti) è di 68.059 individui.

La raccolta di dati sulle popolazioni di uccelli acquatici svernanti entro lo schema IWC era già iniziata in Lombardia negli anni '80, ma limitatamente alle più importanti aree umide, come il Parco del Ticino. Dal 2002 in Lombardia si compiono in modo completo i censimenti IWC, mediante un coordinamento regionale ed un'ampia copertura di tutte le zone umide del suo territorio, con metodi standardizzati. I report annuali sul censimento IWC forniscono a tutti i soggetti interessati un quadro dell'abbondanza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti sul territorio regionale. La Lombardia ospita annualmente, durante l'inverno, una

media di 7.000 esemplari, anche se l'elevata mobilità e la dispersione sul territorio della specie determinano non un conteggio esaustivo ma solo la determinazione del quantitativo più correttamente approssimato del nucleo svernante. Il dato puntuale rilevato nei censimenti IWC 2017 in Lombardia è stato di 7.978 cormorani censiti nei diversi corpi idrici. Il Cormorano, insieme ad un'altra specie ittiofaga, lo Svasso maggiore, ha mostrato una variazione percentuale positiva nel confronto con la media degli ultimi 15 anni. L'andamento del numero di cormorani svernanti in Lombardia si è incrementato dal 2002 al 2011, per livellarsi dal 2012 al 2017 con fluttuazioni ed un incremento nell'inverno 2017 (Fig. 7).

Al momento non si dispone di conteggi completi invernali ai dormitori. Il conteggio ai dormitori rappresenta il metodo per ottenere le informazioni più esaustive sulla consistenza di specie i cui conteggi diurni risultano solo in parte affidabili, come per il Cormorano, i Laridi e gli Ardeidi. Il dato puntuale rilevato nei censimenti IWC 2017 è stato di 4.582 individui contati ai dormitori; il numero di dormitori effettivamente controllati in regione nei censimenti invernali, però, non interessa attualmente una copertura completa degli stessi a livello regionale. Vi è quindi da ritenere che il conteggio degli individui annuale dell'IWC porti a censire una frazione significativa degli individui svernanti in Lombardia, ma non tutta la popolazione presente.




Fig. 7 – Andamento della presenza invernale del Cormorano in Lombardia in basi ai dati IWC

Lo stato popolazionistico della specie è *Favorevole*, per la bioregione continentale secondo il rapporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La specie viene classificata come *Least Concern* (LC) secondo la recente lista rossa nazionale e a *Minore Preoccupazione* (LC) secondo la Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia, sulla base dell'incremento della popolazione (numero di individui maturi stimato nel 2011: 6000), nonostante l'areale della popolazione italiana sia ristretto (minore di 5000 km<sup>2</sup>), ma non fortemente frammentato.

A livello regionale, la specie non necessita, sia come popolazione nidificante che svernante, di misure di tutela e conservazione differenti rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, considerata la tendenza della popolazione all'espansione. Il Cormorano è specie protetta ai sensi dell'art. 2 della Legge 157/92 e dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 26/93.

#### 1.4 Effetti del Cormorano sulle comunità ittiche

La concentrazione di alti numeri di uccelli ittiofagi può determinare un prelievo cospicuo della biomassa ittica all'interno dei corpi idrici, pur all'interno di una dinamica ecologica relativa all'equilibrio ciclico delle popolazioni, in cui l'equilibrio tra preda e predatore tende a non far aumentare oltre determinati valori il numero delle prede e dei predatori. Quando il numero delle prede è grande, infatti, anche la popolazione dei predatori sarà proporzionalmente più grande. Viceversa, quando la popolazione delle prede è bassa, i

predatori, che non riescono più a reperire il necessario nutrimento, tenderanno a calare di numero. Questo meccanismo di regolazione impedisce alle popolazioni di prede di diventare troppo numerose e favorisce la selezione naturale eliminando le prede più deboli e i predatori meno abili, quindi i soggetti geneticamente meno adatti. Per un predatore catturare e nutrirsi di una preda comporta una diminuzione della capacità portante dell'ambiente e, quindi, una diminuzione della prospettiva di vita del predatore. Per questo ci devono essere legami numerici dinamici tra i predatori e la quantità di prede che si trovano in un dato ambiente. Un predatore specializzato dovrà, in base al ruolo che ricopre nella catena alimentare, essere molto meno numeroso rispetto alla sua preda specifica, al fine di mantenere l'equilibrio. Un predatore non specializzato, come il Cormorano, potrà invece presentarsi nell'ecosistema in maggiore quantità, favorito anche dalla diversità ecologica dei popolamenti ittici, dalla dimensione dei corpi idrici da visitare per la ricerca delle prede e dalla dimensione delle popolazioni delle specie preda.

In Europa sono stati condotti numerosi studi sull'alimentazione del Cormorano, che dimostrano l'ampio spettro trofico della specie, in relazione alle diverse situazioni ambientali e geografiche e alla plasticità nella scelta della taglia delle prede catturate. Il Cormorano si può, infatti, definire un predatore opportunista, in quanto la composizione della sua dieta è determinata dalla struttura del popolamento ittico presente nell'ambiente in termini quantitativi e dalla diversa catturabilità delle specie che lo costituiscono. La dieta del cormorano è opportunista in quanto habitat-specifica, così nei grandi laghi, negli estuari, nei bacini idroelettrici e nei fiumi a corrente lenta essa è costituita in prevalenza da pesci di piccole dimensioni, che risultano più abbondanti in tali ambienti, mentre nei fiumi la taglia delle prede aumenta. Le specie maggiormente predate nei laghi lombardi risultano essere prevalentemente ciprinicole, nonché il Pesce persico. Nei fiumi, con popolamento ittico a Salmonidi, la dieta è dominata dal Temolo, seguito dalla Trota. In termini quantitativi, diversi autori hanno stimato una quantità media di pesce ingerito giornalmente dal Cormorano compresa tra 400 e 500 g. Il consumo di pesce per lo Svasso maggiore invece è stato stimato in circa 90 g al giorno.

Alla perdita di pesce dovuta alla predazione del Cormorano si aggiungono ulteriori effetti negativi non trascurabili sulla comunità ittica quali:

- il ferimento dei soggetti che sfuggono alla cattura, in grado di condizionare lo stato sanitario e renderli maggiormente suscettibili alle malattie;
- l'alterazione comportamentale dei pesci, che vengono spaventati e spesso indotti ad abbandonare settori di habitat occupati, anche in momenti strategici quali la riproduzione o il periodo di rifugio invernale.

Tali effetti negativi possono comportare dunque un danno non soltanto al patrimonio ittico, ma anche avere riflessi sulle attività di pesca professionale e sportiva nonché sulla piscicoltura.

La predazione naturale del Cormorano come predatore opportunista si effettua su diverse specie, con quantitativi di biomassa consumata prelevata correlata ad ogni corpo idrico e ai diversi periodi stagionali. Il Cormorano, localmente, può esercitare un effetto predatorio, di ferimento e di disturbo comportamentale più marcato su popolamenti di maggiore rilevanza naturalistica-alieutica con popolamenti ridotti:

- nelle zone litorali dei bacini lacustri ove si rifugiano banchi svernanti di pesci o concentrazioni di stadi giovanili
- in tratti di fiumi a modesta pendenza e velocità della corrente, condizionate anche da prelievi idrici che riducono il volume delle acque scorrenti, a loro volta fattore influenzante la dinamica di popolazione delle suddette specie.

Secondo i tecnici regionali in servizio presso le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali (UTR), i cormorani hanno determinato la diminuzione delle popolazioni di Temolo e di Ciprinidi reofili dei grandi fiumi pedemontani e di pianura. Secondo gli stessi tecnici, la presenza del Cormorano ha inoltre creato ulteriori scompensi ad alcune specie già minacciate e di particolare rilevanza faunistica presenti nelle acque lacustri, come l'Alborella, il Triotto e altre specie a distribuzione spiccatamente litorale. Infine, il massivo prelievo operato da aggregazioni di Cormorano particolarmente numerose crea, in alcune situazioni, sempre secondo i tecnici regionali suddetti, seri conflitti con l'esercizio della pesca sportiva e professionale. Nelle acque correnti, in base alle fonti suddette, le specie che hanno subito la pressione maggiore sono la Savetta e il Pigo, entrambe in allegato II della Direttiva "Habitat 92/43/CEE", un tempo abbondanti e divenute sporadiche nel volgere di pochi anni, ma anche le popolazioni di Cavedano hanno evidenziato un sensibile declino. Un po' meno drammatica la situazione del Barbo, capace di sostare ed

alimentarsi in condizioni di velocità di corrente difficilmente sostenibili anche per un nuotatore come il Cormorano. L'impatto da predazione si è esteso anche a pesci di minori dimensioni, come Alborella, Triotto e Vairone. In ambiente pedemontano le specie più colpite sono la Trota marmorata, anch'essa in allegato II della Direttiva "Habitat 92/43/CEE", e il Temolo.

Oltre all'attività di predazione diretta, occorre valutare, anche se di difficile quantificazione, l'effetto indiretto prodotto dai Cormorani sul comportamento della fauna ittica, in particolare rispetto a fenomeni di migrazione di massa in zone che per motivi naturali (ad esempio abbondante vegetazione spondale) o artificiali (pontili, darsene, scogliere artificiali, ecc.) offrono rifugio e protezione dai Cormorani, ma che implicano grandi concentrazioni di soggetti con conseguenze di tipo trofico e sanitario. Tali comportamenti hanno ovviamente conseguenze sullo status degli individui che sono stressati e si alimentano meno e/o in modo non corretto. Innegabile è anche l'effetto sulla consistenza delle popolazioni per la compromissione delle freghe, sia per il mancato raggiungimento delle zone idonee, sia per la predazione e il disturbo che si verifica in occasione della riproduzione. Le freghe implicano, infatti, la formazione di densi banchi in zone delimitate, tale fenomeno biologico costituisce una condizione idonea alla predazione da parte del Cormorano.

La pronunciata riduzione delle abbondanze di ittiofauna nei maggiori corsi d'acqua regionali ha quindi favorito la diffusione del Cormorano negli ambienti di medie e piccole dimensioni. La grande concentrazione di cormorani un tempo gravitanti nelle golene dei grandi fiumi, si è mutata in una dispersione sull'intero territorio regionale ad interessare ogni situazione locale che mostri corpi idrici colonizzati da comunità ittiche anche modeste. I Cormorani oggi frequentano tutti gli ambienti acquatici potenzialmente utili alla loro alimentazione, dai laghi subalpini alla rete irrigua e agli stagni, dalle vasche delle piscicoltura, alle cave, alle porzioni collinari e montane dei torrenti appenninici, con una presenza proporzionale all'abbondanza delle prede presenti.

Nei corsi d'acqua di pianura, la situazione attuale è particolarmente critica secondo le informazioni fornite dai tecnici degli UTR, e tale da vanificare ogni sforzo prodotto per incrementare il patrimonio ittico, perché, all'aumento della presenza di pesci promosso in sede locale con programmi di riqualificazione, fa immediato riscontro un intensificarsi della frequentazione e della conseguente predazione da parte dei cormorani. Gli esiti di interventi anche complessi ed onerosi, secondo gli UTR, sono quindi la perdurante esiguità delle comunità ittiche e la condizione di grave compromissione delle popolazioni tanto di specie ad ampia distribuzione europea quanto di taxa endemici di dichiarata importanza conservazionistica.

Alla luce di tutto ciò, risulta necessario includere nell'ampio spettro delle possibili misure a sostegno della fauna ittica, oltre ad interventi puntuali di restocking, l'applicazione di metodi ecologici dissuasivi a carico del Cormorano e, ove non efficaci i metodi suddetti, la previsione di interventi di controllo mediante abbattimento localizzati a carico dei nuclei svernanti di Cormorano.

## 1.5 Azioni di tutela dell'ittiofauna lombarda

Ai fini della tutela dell'ittiofauna, Regione Lombardia svolge le seguenti attività:

- Azioni di gestione faunistica (reintroduzioni, restocking, controllo delle specie alloctone);
- Azioni di governo dell'attività di pesca;
- Azioni di tutela degli habitat acquatici.

Per quanto riguarda le azioni di gestione faunistica sulle principali specie autoctone caratterizzate da una fecondità relativamente bassa (ad es. Trota marmorata), vengono attuate attività di reintroduzione nel reticolo vocazionale ove la specie è scomparsa e di restocking dove la riproduzione non è sufficiente.

Nei territori di alcune province, inoltre, allo scopo di rendere il materiale da semina qualitativamente migliore, sia dal punto di vista genetico sia in termini di capacità di adattamento all'ambiente naturale (la cosiddetta "rusticità"), si attuano programmi di riproduzione artificiale di soggetti selvatici di popolazioni locali, attraverso l'utilizzo di incubatoi ittici gestiti con finalità specifiche dalle pubbliche amministrazioni e/o dalle associazioni di pescatori.

Specifici progetti di conservazione di specie ittiche autoctone hanno inoltre ricevuto cospicui finanziamenti comunitari (LIFE o INTERREG). E' il caso dello Storione cobice, della Trota marmorata e del Pigo nel Fiume Ticino. Al fine di contenere le specie esotiche maggiormente invasive quali Pesce siluro (interventi in Provincia di Varese, Lecco e Brescia), le strutture deputate attuano e promuovono interventi localizzati di cattura

selettiva. Si stanno sempre più applicando attività ittogeniche alternative ai ripopolamenti, come la realizzazione di impianti artificiali di frega e la posa di legnaie. Queste ultime, oltre a favorire la riproduzione delle specie ittiche fitofile, costituiscono valide aree di rifugio dalla predazione degli uccelli ittiofagi. Nel solo lago di Como, ogni anno sono realizzate più di 60 legnaie con circa 70 fascine ciascuna. Per quanto concerne le azioni di governo dell'attività di pesca, Regione Lombardia dopo le modifiche delle competenze delle amministrazioni locali, ha fatto sue una serie di limitazioni restrittive all'attività di pesca introdotte precedentemente dalle Province (che fino al 2016 avevano competenza in merito). Tali limiti riguardano le specie di particolare rilevanza faunistica e, in alcuni casi (Alborella sul lago di Como, Trota marmorata, Temolo, Lasca e Barbo canino nel Fiume Adda), consistono nel divieto assoluto di pesca. In altri casi si è ridotto il "carniere" limitando le quantità di pesci che possono essere pescati (es. Temolo, Luccio, Temolo, Persico Trota, Persico reale, Barbo, Vairone, Triotto).

Per quanto riguarda la pesca professionale esercitata nei grandi laghi, nelle acque lombarde trovano applicazione moderni criteri di calibrazione della maglia delle reti e di quantificazione dello sforzo di pesca (libretti del pescato) che garantiscono la sostenibilità del prelievo sul lungo periodo.

Nelle aree note per la presenza di specie "vulnerabili" (es. banchi di Alborelle) sono state istituite zone di protezione e ripopolamento (qualsiasi attività di pesca proibita), o zone di tutela ittica (pesca dilettantistica consentita con limitazioni, pesca professionale proibita).

In merito alla tutela degli habitat acquatici, si evidenzia che le azioni di carattere ambientale assorbono oggi la maggior parte delle energie e delle risorse economiche del settore. Le iniziative di carattere gestionale, scientifico e normativo connesse con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Acque 2000/60/CE sono molteplici e possono essere così sintetizzate:

- progettazione e realizzazione di passaggi per pesci in corrispondenza delle principali discontinuità del reticolo idrico lombardo. Limitandoci a prendere in considerazione i corsi d'acqua più significativi a livello regionale, si menzionano gli impianti realizzati sul Fiume Ticino a Porto della Torre e alla diga del Panperduto, l'impianto finanziato sul Fiume Tresa alla diga di Creva, gli impianti realizzati sul Fiume Adda immissario agli sbarramenti di Ardenno e del Baghetto, l'impianto realizzato nel Fiume Lambro emissario a Merone, gli impianti realizzati e in via di adeguamento sul Fiume Adda emissario agli sbarramenti di Robbiate e Paderno d'Adda e i quattro impianti realizzati sul Fiume Oglio sublacuale. La realizzazione delle rampe per pesci sulla briglia di Colico – Gera Lario sul Fiume Adda immissario del Lago di Como che inoltre ha consentito la continuità fluviale per decine di chilometri sull'asse Colico – Tirano. Di grande importanza strategica è stata la realizzazione, nel 2017, di un passaggio per pesci in corrispondenza della diga di Isola Serafini sul Fiume Po, che ha rimosso uno sbarramento che da 50 anni non consentiva la risalita verso importanti bacini dell'area lombarda e piemontese (Po sopra la diga, Ticino, Lago Maggiore e immissari, Sesia, Dora Baltea, ecc.). In sostanza, si può senz'altro affermare che il ripristino della continuità fluviale è un settore che in Lombardia negli ultimi anni ha mobilitato ingenti risorse finanziarie e che lo scenario generale è in via di rapido miglioramento. La comparsa di nuove significative discontinuità che impediscano la mobilità della fauna ittica nei corsi d'acqua della Regione Lombardia è inoltre da escludersi perché la normativa vigente impone la realizzazione di un passaggio per pesci in corrispondenza di tutte le nuove opere trasversali;
- programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per il disinquinamento delle acque;
- adeguamento del valore limite di emissione a far tempo dal 2009 degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 a.e.;
- intensificazione dei programmi di controllo ed autocontrollo per la verifica di efficienza degli impianti di depurazione pubblici;
- rilascio del deflusso minimo vitale in corrispondenza di tutte le captazioni d'acqua superficiale, anche temporanee, escluse quelle sui corsi d'acqua artificiali, in applicazione ai dettami del Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque (art. 38 delle NTA);
- pubblicazione da parte di Regione Lombardia di un manuale tecnico per la realizzazione di interventi di regimazione idraulica con criteri "ittiocompatibili".

## **1.6 Metodi ecologici per la riduzione del prelievo sull'ittiofauna e assenza di soluzioni soddisfacenti**

Considerato che la Regione già mette in atto una serie di azioni a tutela degli habitat acquatici e dei popolamenti ittici (cfr. capitolo precedente), in alcuni contesti puntuali si è proceduto, onde favorire la conservazione di alcuni stock ittici, alla sperimentazione ed utilizzo di metodi ecologici per contenere il prelievo esercitato dal Cormorano. Nel periodo 2005 – 2011 alcune Province lombarde (Como, Varese, Lecco, Sondrio) hanno sperimentato azioni di controllo incruento. Le principali esperienze attuate hanno riguardato lo sparo con munizioni a salve, l'utilizzo di particolari fucili a raggio laser, l'impiego di petardi e la stesura di nastri dissuasivi. Nel complesso, a consuntivo di quanto effettuato, è possibile affermare che le prime tre tipologie d'intervento, di tipo diretto, hanno un'efficacia estremamente localizzata e limitata al periodo di svolgimento. La quarta, di tipo indiretto, si è rivelata utile e persistente ma adottabile solo in presenza di particolari condizioni e su porzioni ridotte dei corpi idrici. La stessa misura ha inoltre palesato alcune criticità di ordine paesaggistico rispetto a contesti fluvio-lacustri di pregio ambientale.

A questa relativa variabilità nella efficacia delle pratiche dissuasive incruente si è associata una sostanziale inefficienza, dovuta all'enorme sproporzione tra gli sforzi operativi e finanziari necessari e i risultati ottenuti. Poiché è necessario contemperare l'efficacia delle azioni prodotte con la loro effettività, si impone l'attenta valutazione dell'impegno di risorse economiche ed umane correlato alle differenti strategie gestionali adottabili. Va considerato inoltre che anche ISPRA ha già preso atto, in più province del bacino padano, della sostanziale inefficacia dei metodi di controllo del Cormorano basati sulla dissuasione incruenta, che non hanno condotto agli esiti desiderati e a cui sono succeduti piani locali di contenimento. In sintesi, è da ritenersi che i metodi ecologici, applicabili per ridurre gli effetti dannosi dell'attività trofica del cormorano su popolamenti ittici di pregio, non possano costituire soluzione alternativa soddisfacente alla dissuasione esercitata mediante l'attività di controllo diretto.

Alla luce di queste considerazioni si reputa che, nelle realtà in cui le forme di tutela della fauna ittica sono connesse al contenimento della pressione predatoria esercitata dal Cormorano, non si possa prescindere, per ineludibili esigenze di razionalità ed efficacia preventiva, dalla modalità dell'abbattimento selettivo. Non appare quindi opportuno riproporre costose sperimentazioni relative all'applicazione dei controlli incruenti, già ampiamente verificate come sostanzialmente insoddisfacenti.

## **2. MODALITA' D'INTERVENTO E RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DALL'ART. 19bis della L. 157/92**

### **2.1 Mezzi e metodi del prelievo e condizioni di rischio**

Le modalità di intervento previste consistono in interventi di abbattimento con fini dissuasivi, di un numero di esemplari massimo definito a livello regionale, da attuarsi su tratti limitati dei principali ambienti fluviali nonché su limitate porzioni litorali lacustri, con bassi fondali e notevoli concentrazioni stagionali di fauna ittica utilizzando, come mezzo di prelievo, il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce, di calibro non superiore al 12 ed esclusivamente con utilizzo di munizioni non contenenti piombo. I bossoli devono essere sempre recuperati. Gli abbattimenti possono essere effettuati anche con l'utilizzo di imbarcazioni.

Gli abbattimenti non si configurano come "piani di contenimento", in quanto non hanno come obiettivo la riduzione numerica delle popolazioni di Cormorano, ma hanno finalità dissuasiva, con l'unico obiettivo di indirizzare l'attività predatoria verso ambienti acquatici di minor pregio ittico-faunistico. In assenza di Cormorani nelle porzioni dei corpi idrici interessate dalle attività di controllo, non si deve pertanto procedere ad alcun abbattimento nei tratti immediatamente adiacenti. Gli interventi proposti non devono interessare ambienti ad elevato valore naturalistico come aree di sosta ed alimentazione per specie ornitiche non bersaglio. Per evitare il possibile disturbo a specie di interesse faunistico, quali il Tarabuso, la Moretta tabaccata, il Fistione turco, il Tuffetto gli interventi di controllo sono esclusi in presenza di tali specie.

Le azioni di controllo mediante abbattimento non dovranno essere esercitate in corrispondenza dei dormitori di Cormorano e delle garzaie, o ad una distanza inferiore a 300 metri da questi. In prossimità di tali siti potrà essere consentito l'uso di metodi incruenti di dissuasione (assimilabili ai "metodi ecologici" sensu L. 157/92) quali l'utilizzo di petardi, solo nel caso non vi siano altre specie di uccelli (ad esempio Ciconiformi) che condividono il dormitorio con il Cormorano.

Inoltre, poiché lo scopo dell'abbattimento degli uccelli previsti è quello di rafforzare l'effetto dissuasivo nei confronti dei conspecifici, è fatto obbligo l'uso di cerate gialle da parte degli operatori incaricati degli abbattimenti. In questa maniera i cormorani presenti ma non abbattuti potranno collegare lo sparo al colore giallo delle cerate. Successivamente, in alcuni punti chiave potranno essere utilizzati i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di un temporizzatore (inflatable scarecrow). Tale accorgimento consente di ridurre gli interventi cruenti mantenendo comunque bassa o nulla la presenza dei cormorani.

## 2.2 Tempi e luoghi del prelievo

Gli abbattimenti di Cormorano dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 15 marzo 2021 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese e dovranno essere eseguiti ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VIA, VAS e strumenti gestionali simili.

I termini temporali indicati coincidono con i periodi di massima presenza del Cormorano in Italia. Inoltre, riducono la sovrapposizione con i periodi più sensibili (nidificazione e migrazione primaverile) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del Cormorano, riducendo così le probabilità di disturbo nei loro confronti. Infine, l'intervallo temporale indicato coincide con quello di riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciacquicole, periodo di maggior criticità per tali specie. L'azione di controllo del Cormorano presente in alcune aree chiave per la conservazione di specie ittiche in Lombardia, può essere considerata rafforzativa di azioni di altra natura condotte ai fini di tutela di queste specie. Nelle aree di intervento deve essere sospesa ogni immissione di individui di specie alloctone, di individui appartenenti a popolazioni non autoctone di salmoni e comunque di individui di Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*). La Trota fario è infatti considerata una delle cause principali del cattivo stato di conservazione della Trota marmorata a causa dell'ibridazione tra le due ed un piano di controllo del Cormorano al fine di tutela della Trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*), sarebbe del tutto vanificato dalla presenza della Trota fario.

In base agli elementi tecnico-scientifici sopra trattati ed alle indicazioni degli UTR, sono state individuate, con riferimento alla tutela delle specie ittiche target presenti, le seguenti possibili aree di intervento:

### Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Bergamo (UTR Bergamo)

Fiume Brembo, tratto a valle dello sbarramento ENEL nel Comune di Ponte San Pietro sino alla confluenza in Adda, con l'esclusione delle aree incluse nel Parco Regionale Adda Nord in Comune di Brembate, intervento finalizzato alla tutela delle popolazioni di Trota marmorata. Si evidenzia che su queste acque, nel 2016, è stata istituita una "Zona di Tutela della Trota Marmorata" (nel tratto compreso fra lo sbarramento Enel Green Power in Comune di Ponte San Pietro sino allo sfocio nel Fiume Adda in Comune di Canonica d'Adda, di circa 16 Km), ove è previsto l'obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari catturati di Trota Marmorata e di Ibridi Fario x Marmorata;

Fiume Oglio pre-lacuale, tratto di competenza provinciale nei Comuni di Rogno e Costa Volpino, finalizzato alla tutela delle popolazioni di Temolo. Si evidenzia che, nel 2016, su queste acque è stato attuato l'ampliamento dell'esistente "Zona di tutela del Temolo" per un tratto fluviale complessivo di circa 7.400 m ove è sempre vietata la cattura del Temolo ed è inoltre sempre vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, temolera e/o similari.

### Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Brescia (UTR Brescia)

Fiume Oglio, tratto montano e pedemontano ad esclusione del tratto a monte di Edolo:

- da Edolo fino a Cedegolo: zona a Trota marmorata con interventi nel periodo riproduttivo da metà novembre a fine gennaio;

- da Cedegolo alla sua immissione nel lago d'Iseo: zona a temolo, Trota marmorata e Ciprinidi reofili .
- nel tratto di pianura dall'uscita dal lago d'Iseo fino alla confluenza con il fiume Mella: zona a Temolo, Trota marmorata e Ciprinidi reofili.

Fiume Chiese, tratto montano e pedemontano ad esclusione del tratto tra il lago d'Idro e Lavenone.

- Da Lavenone a Gavardo: zona a temolo, Trota marmorata e Ciprinidi reofili;
- nel tratto di pianura da Gavardo a Carpenedolo: zona a Ciprinidi e con particolare riferimento a zone di tutela ittica o zone "no kill".

Fiume Mella, tratto pedemontano e di pianura ad esclusione del tratto a monte di Gardone V.T., da Gardone alla confluenza nel fiume Oglio: zona a Ciprinidi reofili.

Lago d'Iseo, in tutta la zona litorale del lago, ad esclusione di quella interessata dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.

#### Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Como (UTR Insubria)

Lario, nelle seguenti aree:

- dal comune di Como al confine settentrionale del comune di Laglio
- dal confine meridionale del comune di Argegno al confine settentrionale del comune di Tremezzo
- dal confine meridionale del comune di Musso al confine settentrionale del comune di Domaso
- dal comune di Como al confine settentrionale del comune di Faggeto Lario
- dal confine meridionale del comune di Nesso al confine settentrionale del comune di Lezzeno

Torrente Breggia, dal confine italo svizzero alla foce a lago.

#### Area di intervento nei corpi idrici della provincia di Lecco (UTR Brianza/Lecco)

Lario, nelle seguenti aree:

- Comune di Colico, dalla foce del canale Borgofrancone a 200 metri a sud della foce del torrente Perlino;
- Comune di Colico, intera superficie del Laghetto di Piona;
- Comune di Dervio, da 200 metri a nord del "Molo vecchio" a 200 metri a sud del molo di Santa Cecilia;
- Comune di Bellano, dall'inizio del parcheggio della Malpensata fino alla punta della Stupenda;
- Comuni di Perledo e Varenna, dalla "Punta del Morcate" a sud fino all'inizio del parcheggio antistante l'incubatoio di Fiumelatte;
- Comune di Varenna, golfo della "Val Vachera";
- Comuni di Lierna e Mandello, dall'inizio della Riva bianca, a sud fino a 200 metri a sud dell'area di ormeggio di Olcio;
- Comune di Mandello del Lario, da 200 metri a nord della foce del torrente Meria a 200 metri a sud dell'ormeggio della Lega Navale;
- Comune di Abbadia Lariana, da 200 metri a nord del molo di Abbadia a sud fino alla fine della galleria;
- Comune di Abbadia Lariana, dall'inizio dell'Orsa Maggiore, a nord fino alla fine della galleria;
- Comune di Lecco, dall'inizio del golfo delle Caviate, fino al ponte Kennedy;
- Comune di Malgrate, dal ponte Kennedy a nord fino all'idrometro di Malgrate;
- Comune di Valmadrera, da 100 metri a sud della foce del Rio Torto, fino a 200 metri a nord del porto di Parè;
- Comune di Oliveto Lario in località Onno, da 100 metri a sud dal primo molo a 200 metri a nord del molo principale;
- Comune di Oliveto Lario in località Vassena, da 200 metri a sud a 200 metri a nord del molo;
- Comune di Oliveto Lario in località Limonta, da 200 metri a sud a 200 metri a nord del molo della Rigona;

Nelle zone litorali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati in corrispondenza dei banchi svernanti di Alborella, Triotto e stadi giovanili di Pigo e Savetta. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, Vairone, Tinca, Anguilla, Coregone, Agone, Luccio, Trota lacustre.

Lago di Garlate, nelle seguenti aree:

- Comune di Lecco, da 200 metri a monte della foce del torrente Bione fino al confine con il comune di Vercurago;
- Comune di Vercurago, dal confine con il Comune di Lecco fino al tubo di pescaggio dell'ex fabbrica Pirelli;
- Comune di Pescate, dall'innesto della rampa del ponte Manzoni per 300 metri verso valle;

Nelle zone litorali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati in corrispondenza dei banchi svernanti di Triotto e degli stadi giovanili di Pigo e Savetta. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, Vairone, Alborella, Tinca, Anguilla, Coregone, Luccio, Scardola, Carpa.

Lago di Annone, in tutto il lago. Il bacino ospita popolazioni di Triotto con discrete densità.

Altre specie presenti: Persico reale, Tinca, Anguilla, Luccio, Scardola, Carpa.

Fiume Adda, su entrambe le sponde, da 100 metri a valle del Monastero del Lavello in Comune di Calolziocorte a 100 metri a monte della località "Bella Venezia" in Comune di Brivio (con esclusione dell'area compresa fra l'inizio delle "Foppe di Sala" ed il dormitorio del "Foppone").

- solo in sponda destra, da 300 metri a valle della ZPS del Toffo in Comune di Calco fino alla sbarra sull'alzaia che delimita la massicciata del Traghetto in Comune di Imbersago.
- solo in sponda destra, da 400 metri a valle del traghetto di Imbersago fino a 200 metri a monte della diga di Paderno d'Adda.
- solo in sponda destra, da 200 metri a valle della diga di Paderno d'Adda fino alla località "Rocchetta".

Nelle zone fluviali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati nei settori dove sono presenti banchi di: Savetta, Pigo, Barbo, Vairone, Cavedano. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, Vairone, Tinca, Anguilla, Luccio, Trota marmorata, Temolo, Sanguinerola, Gobione, Ghiozzo padano.

Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Varese (UTR Insubria/Varese).

Lago di Varese, l'attività di controllo sarà svolta nella ZPS "Lago di Varese", per la tutela del Cobite comune e del Vairone. La ZPS è stata suddivisa in tre settori con diversi livelli di sensibilità, alta, intermedia e bassa (vedi figura) in merito agli effetti che indirettamente possono riguardare aree dove sono presenti specie di avifauna indicate nell'All. I della Direttiva Uccelli.

Nelle aree a sensibilità alta non è previsto alcun tipo di intervento. Nelle aree a sensibilità intermedia, in presenza delle specie di avifauna indicate nell'All. I o comunque non cacciabili, verranno intrapresi interventi ecologici di tipo dissuasivo solo il martedì e venerdì mentre nelle aree a bassa sensibilità della ZPS verranno svolte azioni di controllo mediante abbattimento.




Fig. 7 - Aree lacustri a diversa sensibilità comprese nella zona di intervento

### 2.3 Numero di capi abbattibili

Gli interventi riguarderanno per il *periodo di controllo annuale*, dal 1 ottobre 2020 al 15 marzo 2021, n. 716

cormorani, pari al 10% degli individui di Cormorano conteggiati con il “Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia – International Waterbird Census” nel mese di gennaio 2020 (Longoni V & Fasola M. (2020). *Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2020. Regione Lombardia, Milano.*). Al fine di non superare il numero massimo di capi abbattibili, sarà effettuato un monitoraggio dei capi abbattuti da parte della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia (DGA).

Al termine delle attività di controllo e di monitoraggio, la DGA invierà ad ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti, le località di abbattimento nonché i risultati dei monitoraggi, il tutto suddiviso per anno solare.

#### **2.4 Controlli e forme di vigilanza**

Il controllo verrà svolto ai sensi dell'art.27 della L. 157/92 e dell'art. 41 della L. 26/93.

#### **2.5 Soggetti abilitati al prelievo in deroga**

Gli interventi di abbattimento del Cormorano saranno eseguiti dalle Guardie venatorie provinciali (facenti parte della Polizia Provinciale) e dagli agenti venatori volontari provinciali, che potranno altresì avvalersi di operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

#### **2.6 Monitoraggi**

L'efficacia degli interventi dissuasivi sarà valutata attraverso il monitoraggio dei popolamenti ittici delle zone interessate dalle specie target di conservazione ove le condizioni ambientali lo permettano. Tale monitoraggio sarà condotto, attraverso campionamenti di fauna ittica ed elaborazione dei dati del pescato professionale e dilettantistico laddove i regolamenti vigenti prevedano la compilazione dei libretti segnacature.

**D.g.r. 28 luglio 2020 - n. XI/3427**

**D.g.r. n. 3275 del 23 giugno 2020. «Autorizzazione al controllo della specie colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92». Adeguamento del prelievo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Vista la d.g.r. 3275 del 23 giugno 2020 ad oggetto: «Autorizzazione al controllo della specie colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92» con la quale si autorizzava il prelievo di un numero massimo di 50.000 esemplari di colombo di città;

Preso atto della nota prot. n. 005015 del 15 luglio 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene chiesto l'adeguamento del provvedimento al parere reso da ISPRA in data 18 maggio 2020 prot. 20801, che fissa in n. 20.000 i capi prelevabili di colombo di città, pena l'avvio della procedura di diffida;

Considerato che con successiva nota prot. M1.2020.0173382 del 16 luglio 2020, la U.O Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie della Direzione Generale Agricoltura ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, nonostante le oggettive motivazioni evidenziate nella delibera n. 3275 concernenti i danni indiretti causati dalla specie, tra i quali i rischi di natura sanitaria presso gli allevamenti, si sarebbe provveduto a sottoporre alla Giunta l'adeguamento della d.g.r. n. 3275 del 23 giugno 2020 conformemente a quanto indicato nel parere reso da ISPRA in merito al numero degli esemplari di colombo di città di cui è autorizzato il prelievo, ovvero 20.000 anziché 50.000;

Ritenuto pertanto di modificare la d.g.r. 3275 del 23 giugno 2020 relativamente al numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili, adeguandolo al parere reso da ISPRA, fissando un numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili pari a 20.000;

Valutato di far salva ogni altra previsione di cui alla d.g.r. 3275 del 23 giugno 2020 in merito ai metodi e ai tempi del controllo ed alle altre prescrizioni ivi approvate;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di modificare la d.g.r. 3275 del 23 giugno 2020, fissando un numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili pari a 20.000, in adeguamento al parere reso da ISPRA;

2. di far salva ogni altra previsione di cui alla d.g.r. 3275 del 23 giugno 2020 in merito ai metodi e ai tempi del controllo ed alle altre prescrizioni ivi approvate;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul portale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.u.o. 28 luglio 2020 - n. 9101**
**Determinazioni in merito all'avviso di formazione continua fase VI di cui al d.d.u.o. 6251/2020**

LA DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale e la conseguente d.g.r. del 6 marzo 2015, n. X/3251 di approvazione del POR Lombardia e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale e relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833 e Decisione del 30 aprile 2019 C (2019) 3048;

Vista la d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. XI/2770 «Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione Continua - fase VI - POR FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE che prevede incentivi alle imprese finalizzati ad adeguare le competenze dei lavoratori attraverso interventi di formazione sulla base delle esigenze espresse dai datori di lavoro;

Atteso che la citata d.g.r. n. XI/2770/2020 prevede, in particolare:

- l'assegnazione di voucher formativi rivolti alle aziende per l'acquisto di offerte formative a valere su un Catalogo approvato da Regione Lombardia;
- la predisposizione di un Catalogo regionale dell'Offerta Formativa di Formazione Continua, costituito dalle proposte presentate dai soggetti con iscrizione definitiva alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, dalle Università lombarde e loro Consorzi e dalle Fondazioni ITS (Istituti di Istruzione Tecnica Superiore);

Preso atto che la richiamata d.g.r. n. XI/2770/2020 individua il Catalogo pubblico come strumento continuamente aggiornato, che risponde in modo dinamico ai fabbisogni di competenze necessari alle imprese a cui le aziende attingono per scegliere i corsi idonei alle proprie esigenze e il cui costo è in parte sostenuto attraverso il voucher finanziato con risorse pubbliche del FSE;

Vista la d.g.r. del 15 aprile 2020 n. XI/3042 «Interventi di Formazione Continua Fase VI - misure a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», con la quale si è stabilito che la prima fase della Formazione Continua rivolta alle imprese in attuazione della citata d.g.r. n. XI/2770/2020 avrà come priorità il finanziamento degli interventi richiesti dalle imprese che hanno sospeso l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19 o hanno introdotto modalità di lavoro a distanza, al fine di consentire l'attuazione degli eventi formativi durante il periodo di sospensione;

Visto il d.d.u.o. del 27 maggio 2020, n. 6251 di Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'attuazione di misure di Formazione Continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario I - Occupazione;

Atteso che il richiamato avviso, in attuazione delle disposizioni della citata d.g.r. n. XI/3042/2020 e nelle more dell'entrata a regime del sistema informativo, nella prima fase di avvio della misura prevede che le edizioni che gli operatori intendono realizzare entro il 31 agosto 2020 sono autorizzate da parte di Regione Lombardia a seguito di domanda formale presentata via Posta

Elettronica Certificata (qui di seguito PEC) dal soggetto erogatore secondo le modalità puntualmente descritte al paragrafo B.2.a. - fase transitoria;

Visto il d.d.u.o. dell'8 giugno 2020, n. 6584 con il quale, in particolare, sono state approvate le seguenti disposizioni relative alle modalità di presentazione e approvazione delle edizioni nella fase di avvio:

- per l'avvio delle singole edizioni, il soggetto erogatore dovrà anticipare richiesta via PEC prima della presentazione della domanda sul sistema informativo SIUF, e Regione Lombardia ne autorizzerà l'avvio, previa istruttoria e solo in presenza di tutti gli elementi che caratterizzano l'effettiva possibilità di realizzazione nella I fase della misura: presenza dell'impresa richiedente, calendario e data di avvio dell'evento, la composizione dell'aula, la sede del corso, ecc...;
- possono in ogni caso essere finanziate, così come previsto dalle linee guida, solo richieste di voucher riferite a offerte formative ammesse al Catalogo a seguito di valutazione di coerenza svolta da apposito Nucleo di valutazione;
- in via transitoria fino al 31 agosto 2020, le richieste di autorizzazione all'avvio delle edizioni potranno essere presentate anche relativamente alle offerte di cui all'Allegato A che hanno superato la sola verifica di conformità ma non è stato ancora determinato l'esito del Nucleo di valutazione

Atteso che:

- il 29 maggio 2020, data di chiusura della 1° finestra, sono pervenute 4.491 offerte formative di cui, ad oggi, 500 sono state esaminate dal Nucleo di valutazione e 252 ammesse al Catalogo;
- ad oggi sono stati avviati 154 corsi di formazione per 90 aziende;
- con il 31 agosto 2020 si conclude la fase transitoria;

Considerato che le modalità adottate per la fase transitoria hanno permesso di avviare in tempi utili i corsi richiesti. Dato il numero elevato di offerte pervenute si rende quindi necessario assumere determinazioni utili ad assicurare una continuità in tal senso, contemperando le esigenze di qualità e dinamicità del catalogo;

Preso atto inoltre delle numerose richieste di chiarimento in merito al paragrafo 4 »Progettazione dell'Offerta di Formazione Continua« dell'Invito approvato con d.d.u.o. n. 2735/2020 ove riportato il seguente testo «*Qualora l'azione formativa presentata preveda l'acquisizione di più competenze con differenti EQF associati, ai fini della determinazione del livello di classificazione sopra descritto (Basso - Medio-Alto), si attribuisce all'intera azione formativa l'EQF più basso*» al numero minimo delle ore richieste in relazione al livello EQF dell'offerta formativa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra descritte:

- di approvare le disposizioni per la presentazione e gestione delle offerte formative per per i corsi da avviare a partire dal 1 settembre 2020, illustrate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contiene anche il chiarimento in merito all'interpretazione del paragrafo 4) «Progettazione dell'Offerta di Formazione Continua», di cui al d.d.u.o. n. 2735/2020 «Invito alla presentazione delle offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021 - prima finestra»;
- di aprire una seconda finestra per la presentazione di proposte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021, dal 4 agosto 2020 al 29 ottobre 2021, secondo le modalità descritte nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. del 4 aprile 2018 n. XI/5 «Il Provvedimento organizzativo XI Legislatura» con cui si stabilisce di costituire le Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, coerentemente agli ambiti di delega afferenti i singoli incarichi assessorili;
- la d.g.r. del 17 maggio 2018 n. XI/126 «Il Provvedimento organizzativo con la quale sono stati nominati, con decorrenza 1/6/18 i Direttori Generali, Centrali e di Area di funzione specialistica»;
- la d.g.r. del 31 maggio 2018 n. XI/ 182 «Il Provvedimento organizzativo con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale o seguito dell'avvio della XI Legislatura»;

- la d.g.r. del 30 settembre 2019 n. XI/2190 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro alla D.ssa Sabrina Sammuri;
- la d.g.r. del 20 gennaio 2020 n. XI/2752 «I Provvedimento Organizzativo 2020» e successive modifiche e integrazioni;

## DECRETA

1. di approvare le disposizioni per la presentazione e gestione delle offerte formative per i corsi da avviare a partire dal 1 settembre 2020 illustrate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contiene anche il chiarimento in merito all'interpretazione del paragrafo 4) «Progettazione dell'Offerta di Formazione Continua», di cui al d.d.u.o. n. 2735/2020 «Invito alla presentazione delle offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021 – prima finestra»;

2. di aprire la seconda finestra per la presentazione di proposte formative per la costituzione del Catalogo regionale della formazione continua 2020-2021, dal 4 agosto 2020 al 29 ottobre 2021, secondo le modalità descritte nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul portale [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Paola Angela Antonicelli

— • —

Allegato A

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE NELL'AMBITO DEL CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA**

Premesso che, a partire dal 1 settembre 2020, si conclude la fase transitoria, i corsi devono essere avviati a seguito di presentazione sul sistema informativo BANDI ON LINE della domanda di voucher e previa ammissione al finanziamento da parte di Regione con comunicazione di concessione inviata tramite sistema informativo.

Di seguito, le disposizioni relative al periodo **1 settembre 2020 - 31 dicembre 2020**.

1. Fino al 31 dicembre 2020, le offerte che hanno superato la sola verifica di conformità ma non sono ancora state ammesse al Catalogo seguono l'iter di approvazione illustrato nell'Avviso al paragrafo B.2.a.i. dell'Allegato A del Dduo 6251/2020.

Pertanto, vengono sottoposte alla valutazione del Nucleo di valutazione solo le offerte che hanno una concreta prospettiva di avvio entro il 31 dicembre 2020, corredate da una comunicazione PEC con le informazioni e le modalità descritte nel citato allegato.

2. Il catalogo pubblico è continuamente aggiornato con le offerte approvate dal Nucleo di valutazione e consultabile sul portale FSE e sul Cruscotto lavoro attraverso uno specifico applicativo di consultazione.

<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua6-catalogo>

3. Le offerte presentate che non avranno nessuna edizione realizzata entro il 31 dicembre 2020, decadono e potranno essere ripresentate nelle finestre temporali successive.
4. Sono fissate le seguenti finestre temporali per l'aggiornamento del Catalogo:
  - 2° finestra, per le edizioni da avviare entro il 31 dicembre 2020: a partire dal **4 agosto 2020**, secondo le modalità descritte nell'allegato B) del presente provvedimento;
  - 3° finestra, per le edizioni da avviare nel primo semestre 2021: apertura entro **dicembre 2020**, nelle date e modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento.

**Chiarimento interpretativo al paragrafo 4. dell'allegato A del D.d.u.o n.2735/2020**

Ove riportato il seguente testo *“Qualora l'azione formativa presentata preveda l'acquisizione di più competenze con differenti EQF associati, ai fini della determinazione del livello di classificazione sopradescritto (Basso – Medio -Alto), si attribuisce all'intera azione formativa l'EQF più basso”*, il “livello più basso” è da **intendersi riferito esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo del voucher** e non al numero minimo di ore di durata del corso. La **progettazione dell'offerta formativa** deve pertanto prevedere, come riportato al succitato paragrafo 4., una durata minima complessiva coerente con la complessità delle competenze che si intende raggiungere.

Allegato B

**INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA  
– 2° Finestra**

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.d.u.o. del 2 marzo 2020 n. 2735, di seguito sono indicate le modalità di presentazione delle Offerte formative per la costituzione del Catalogo regionale di Formazione Continua 2020-2021 – POR FSE 2014-2020 – 2° finestra:

A partire dalle ore **10:00 del 4 agosto 2020** e fino alle ore **17:00 del 29 ottobre 2020** è aperta la **seconda finestra** di presentazione di Offerte formative sul sistema SIUF, per consentire agli operatori di presentare le offerte da avviare o realizzare entro il 31 dicembre 2020:

- nuove offerte
- offerte rimodulate o riviste a seguito della non ammissione

Per la presentazione dell'Offerta di Formazione Continua è necessario utilizzare i servizi applicativi disponibili sulla piattaforma del Servizio Informativo Unitario Formazione (SIUF) raggiungibile all'indirizzo web: <https://www.formazione.servizirl.it>.

L'accesso può essere effettuato attraverso la propria utenza SPID o CRS/CNS.

Per poter accedere al sistema informativo è necessario essere preventivamente abilitati al sistema.

Per l'abilitazione è indispensabile comunicare, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [daniele.castellano@regione.lombardia.it](mailto:daniele.castellano@regione.lombardia.it) – [elisabetta.lipari@regione.lombardia.it](mailto:elisabetta.lipari@regione.lombardia.it) e per conoscenza a [formazionecontinua@regione.lombardia.it](mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it), i seguenti dati:

- ID\_operatore\_Gefo e denominazione dell'operatore
- ID\_sede e denominazione della sede nome, cognome e codice fiscale della persona che sarà incaricata ad abilitare le sue risorse relativamente alla singola sede (Amministratore Locale degli Accessi - ALA). Il ruolo ALA avrà la possibilità di gestire, quindi aggiungere/ modificare/ rimuovere, le persone fisiche che fanno parte della propria Istituzione, indicando con quali ruoli (tra SEGRETERIA CENTRALE e/o SEGRETERIA LOCALE).

Eventuali informazioni relative al presente Invito potranno essere richieste alla casella di posta: [formazionecontinua@regione.lombardia.it](mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it).

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

**D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 9016**  
**Dote Scuola - Componente materiale didattico A.S. 2020/2021**  
**e borse di studio statali ex d.lgs. 63/2017 a.s. 2019/2020:**  
**approvazione degli elenchi dei beneficiari e impegno della**  
**spesa di euro 5.034.750,00 a favore di Edenred Italia s.r.l.**  
**primo provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l'art. 8 «Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato dalla l.r. 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Visti:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 03 aprile 2017, n. 63 «Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il d.m. 27 dicembre 2019 n. 1178 - Fondo unico Borse di studio 2019;

Richiamata la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 «Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2020/2021», con cui:

- è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente Dote Scuola - Materiale didattico, consistente in un contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
- è stata disposta l'integrazione con il sistema regionale Dote scuola delle funzioni di raccolta del bisogno per l'erogazione da parte dello Stato delle borse di studio a valere sul Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui alla l. n. 107/2015;

Richiamati i decreti del 2 aprile 2020, n. 4103 e del 15 maggio 2020 n. 5813, con cui, in applicazione della richiamata d.g.r. XI/2815/2020, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, contenente modalità operative e termini;

Dato atto che la richiamata d.g.r. XI/2815/2020 e i decreti n. 4103/2020 e n. 5813/2020, sono stati pubblicati nell'Amministrazione Trasparente del portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Vista l'istruttoria svolta dal competente ufficio, tendente ad accertare, ai sensi del citato avviso pubblico, che le domande di contributo fossero ammissibili in quanto:

- presentate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti;
- rivolte a favore di beneficiari ammissibili;
- presentate nelle modalità previste e nei termini prescritti;

Rilevato che a esito della suddetta istruttoria:

- risultano formalmente ammissibili domande per n. 104.107 beneficiari;
- risultano non ammissibili domande per n. 57 studenti per mancanza dei requisiti previsti dal d.d.s. 4103/2020;
- il contributo erogabile per ciascuno studente è di euro 210,00;

Dato atto che le 104.107 domande ammissibili:

- sono state ordinate sulla base del minor valore ISEE, come previsto dal d.d.s. 4103/2020;
- suddivise in due elenchi sulla base della diversa tipologia e capienza del finanziamento, ministeriale (borse di studio) e regionale (dote scuola);
- che le domande aventi i seguenti requisiti e fino alla disponibilità di euro 4.230.068,40 sono state inviate al Mini-

stero dell'Istruzione ai sensi del decreto ministeriale del 27 dicembre 2019 n. 1178:

- a) frequenza da parte dello studente di una classe compresa fra la seconda e la quinta della scuola secondaria di secondo grado;
- b) correttezza formale dei campi codice fiscale e codice meccanografico dell'Istituzione scolastica frequentata;

Dato atto di poter impegnare con primo provvedimento, sul bilancio regionale 2020, al capitolo 4.07.203.8436 «Contributi alle famiglie per la fornitura dei libri di testo» l'importo di euro 3.505.013,76 e al capitolo 4.07.203.8437 «Contributi alle famiglie per la fornitura anche in comodato di libri di testo per alunni della scuola secondaria superiore» l'importo di euro 1.529.736,24;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti l'impegno dei contributi delle domande ammissibili, sulla base del crescente valore ISEE, a seguito dell'adeguamento della disponibilità di spesa successiva all'approvazione della legge di assestamento, con cui verranno incrementati i capitoli n. 4.07.203.8436 e n. 4.07.203.8437 con le risorse erogate dal Ministero dell'Istruzione e accertate con d.d.s. del 10 giugno 2020 n. 6807;

Ritenuto di demandare a ulteriori provvedimenti l'impegno dei contributi delle rimanenti domande ammissibili, sulla base del crescente valore ISEE, mediante l'utilizzo delle risorse presenti sul capitolo 4.07.203.7433 «Risorse regionali per la componente sostegno al reddito della Dote scuola», derivanti anche dalla mancata fruizione delle doti assegnate con precedenti atti e scadute nei termini di utilizzo;

Stabilito, pertanto, di approvare:

- l'elenco dei n. 23.975 beneficiari della componente Dote scuola - Materiale didattico, anno scolastico 2020/2021, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo di euro 210,00 ciascuno, assumendo il relativo impegno di spesa di euro 5.034.750,00;
- l'elenco delle n. 59.989 domande ammissibili, che saranno finanziate con successivi provvedimenti in base all'effettiva disponibilità delle risorse, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco dei n. 20.143 beneficiari delle Borse di studio statali ai sensi del d.lgs. 63/2017, anno scolastico 2019/2020, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco dei n. 57 studenti non ammessi al contributo per mancanza dei requisiti previsti dal d.d.s. 4103/2020, di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità di erogazione del contributo;

Dato atto, inoltre, che il presente decreto è adottato nel rispetto delle indicazioni previste dai decreti n. 4103/2020 e n. 5813/2020, idonee a consentire alle famiglie di fruire del contributo Materiale didattico nel rispetto delle scadenze dell'anno scolastico;

Richiamato il decreto 27 giugno 2019, n. 9428 «GECA 1/2019 - Approvazione degli atti di svolgimento della procedura aperta per l'appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote scuola per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Aggiudicazione in favore di Edenred Italia srl con sede in Milano - Via G.B. Pirelli, 18 - Codice CIG 7772140CD0» e il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 06 agosto 2019 Repertorio n. 4459/UR;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare a Edenred Italia s.r.l. la messa a disposizione a favore dei beneficiari, di cui all'Allegato A, mediante emissione di buono digitale o cartaceo secondo le modalità previste dal contratto, gli importi di euro 210,00 per ciascuno, finalizzati all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 31 gennaio 2021 presso la rete distributiva affiliata al gestore del servizio;

Precisato che la scadenza dell'obbligazione (di cui all'art. 14, c. 2, lett. c del Regolamento di contabilità) coincide con il momento dell'emissione del buono, che è immediatamente utilizzabile dal beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

Richiamate:

- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamato inoltre:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018» che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 gennaio 2020, n. 239, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione dell'atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

#### DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa:
  - l'elenco dei n. 23.975 beneficiari della componente Dote scuola - Materiale didattico, anno scolastico 2020/2021, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'elenco delle n. 59.989 domande ammissibili, che saranno finanziate con successivi provvedimenti in base all'effettiva disponibilità delle risorse, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'elenco dei n. 20.143 beneficiari delle Borse di studio statali ai sensi del d.lgs. 63/2017, anno scolastico 2019/2020, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'elenco dei n. 57 studenti non ammessi al contributo per mancanza dei requisiti previsti dal d.d.s. 4103/2020, di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità di erogazione del contributo;

2. di indicare in euro 210,00 il valore unitario di ciascun contributo;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
EDENRED ITALIA SRL	69473	4.07.203.8436	3.505.013,76	0,00	0,00
EDENRED ITALIA SRL	69473	4.07.203.8437	1.529.736,24	0,00	0,00

4. di stabilire che Edenred Italia s.r.l. proceda alla messa a disposizione a favore dei suddetti beneficiari, mediante emissione di buoni digitali o cartacei secondo le modalità previste dal contratto, gli importi per ciascuno specificati, finalizzati all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 31 gennaio 2021 presso la rete distributiva affiliata al gestore del servizio;

5. di stabilire che ai soggetti beneficiari venga inviata puntuale e tempestiva comunicazione circa la disponibilità dei buoni, da parte di Edenred Italia s.r.l., secondo le modalità contrattuali previste;

6. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

7. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), ad esclusione degli Allegati che saranno disponibili sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Paolo Diana

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

## D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

**D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8788**
**POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – misura nidi gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104.14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato

35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emaneazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 08 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (D.G.R. 4/2018) E A.S. 2019-2020 (D.G.R. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il DDS n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del DDS n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 – MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unione di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
  - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
  - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complessivo impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 6 aprile 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6601 del 8 giugno 2020 (10<sup>a</sup> provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 09 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari

procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui al d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui ai d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 871.179,02 a favore dei Comuni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 130.676,90
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 435.589,50
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 304.912,62

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 871.179,02 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61753	12.01.104.14050	304.912,62	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61754	12.01.104.14048	130.676,90	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61755	12.01.104.14049	435.589,50	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 871.179,02 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61753	12.01.104.14050	2020/0/0		304.912,62
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61754	12.01.104.14048	2020 / 0 / 0		130.676,90
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61755	12.01.104.14049	2020 / 0 / 0		435.589,50

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
61753	FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61754	FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61755	FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa seconda rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Elena Sabbadini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 429 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - Il rendicontazione

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1759779	COMUNE DI ARCISATE	11878,04
1765763	COMUNE DI BAREGGIO	21098,8
1756415	COMUNE DI BRESCIA	68673,29
1756430	COMUNE DI BRESCIA	87539,67
2033895	COMUNE DI BRESCIA	37604,64
1769579	COMUNE DI BRIVIO	13050,06
1757755	COMUNE DI BUCCINASCO	41401,5
1764878	COMUNE DI BUSCATE	10610
1758536	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	63140,41
1764716	COMUNE DI CALCINATO	18406,73
1762080	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	25274,1
1789239	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	15538,58
1764891	COMUNE DI CESANO MADERNO	17754,51
1758972	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	92369,7
1756860	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	1809,68
1756509	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	112227,52
1766247	COMUNE DI CORBETTA	24673,51
1757649	COMUNE DI CORNAREDO	25192,44
1764591	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	15277,5
1757804	COMUNE DI EDOLO	1242,74
1759837	COMUNE DI FAGNANO OLONA	18975
1756434	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	9744,52
2239563	COMUNE DI GRANDATE	600,29
1763441	COMUNE DI LACCHIARELLA	21156,25
1763506	COMUNE DI LANDRIANO	14203,75
1756626	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	10653,14
1757481	COMUNE DI LEGNANO	49055,83
1757362	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	22226,5
1765850	COMUNE DI LIMIDO COMASCO	7665,92
1762670	COMUNE DI LISCATE	5794,4
1758922	COMUNE DI LODIVECCHIO	6340

**D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8789  
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI  
GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione  
rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020  
- d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

**Richiamati:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sui capitoli 12.01.104.14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;
- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione

dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

**Richiamati altresì:**

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 08 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) E A.S.2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell'8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

**Visti altresì:**

- il d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unione di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da

**Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020**

lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;

- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
  - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h.12.00 al 26 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
  - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h.12.00 al 26 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 6 aprile 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6601 dell'8 giugno 2020 (10<sup>a</sup> provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello

rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- le Unioni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui ai d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari, le Unioni alle quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 170.667,40 a favore delle Unioni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 25.600,10
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 85.333,70
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 59.733,60

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di

Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) nonché la pubblicazione ai fini dell'adempiimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 170.667,40 a favore dei beneficiari, le Unioni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61758	12.01.104.14050	59.733,60	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61759	12.01.104.14048	25.600,10	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61760	12.01.104.14049	85.333,70	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 170.667,40 a favore dei beneficiari, le Unioni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61758	12.01.104.14050	2020/0/0		59.733,60
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61759	12.01.104.14048	2020/0/0		25.600,10

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61760	12.01.104.14049	2020/0/0		85.333,70

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
61758	FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61759	FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61760	FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			

3. di stabilire che per i beneficiari, le Unioni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa seconda rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Elena Sabbadini

— • —

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 431 Unioni - Nidi Gratis 2019-20 - Il rendicontazione

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1764255	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO	3595,48
1801718	UNIONE DEI COMUNI "LARIO E MONTI"	3488,72
1759337	UNIONE DEI COMUNI DEI FONTANILI	8176
1764322	UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA - CIVILTA' DELLE PIETRE	16224,85
1758930	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI	33948,25
2179757	UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA	720
1760413	UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE	20594,38
2148443	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA	9286,02
1763389	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS	6852
1764579	UNIONE DI COMUNI BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	10827,33
1757452	UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORENICI	12339,9
1768029	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE"	3250
1763434	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "UNIONE DEL DELMONA"	9211,71
1763049	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA	10541,88
1767926	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.	17469,42
1766142	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA	1618,06
1756617	UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS	1563,4
1757778	UNIONE MICROPOLIS	960

**D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8790  
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI  
GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione  
rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020  
- d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

**Richiamati:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;
- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione

dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

**Richiamati altresì:**

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 dell'8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) E A.S.2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell'8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

**Visti altresì:**

- il d.d.s. n. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unione di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
  - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
  - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h.12.00 al 26 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 6 aprile 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6601 dell'8 giugno 2020 (10<sup>a</sup> provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si

rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui ai d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 437.932,82 a favore dei Comuni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 65.689,93
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 218.966,40
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 153.276,49

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo

2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) nonché la pubblicazione ai fini dell'adempiimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 437.932,82 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61771	12.01.104.14050	153.276,49	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61772	12.01.104.14048	65.689,93	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61773	12.01.104.14049	218.966,40	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 437.932,82 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61771	12.01.104.14050	2020/0/0		153.276,49

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61772	12.01.104.14048	2020/0/0		65.689,93
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020	61773	12.01.104.14049	2020/0/0		218.966,40

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
61771	FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61772	FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			
61773	FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - POR FSE 2014/2020 Avviso per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020 in attuazione Dgr 1668 del 27 maggio 2019. Aggiornato al 22/05/2020			

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa seconda rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Elena Sabbadini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

ALLEGATO A alla proposta DDS n.436 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - Il rendicontazione

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1757941	COMUNE DI LOGRATO	287,75
1763461	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	17740
1769201	COMUNE DI LOVERE	6911,91
1757083	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	12222,11
1764983	COMUNE DI MEDA	24420
1759316	COMUNE DI MERLINO	4032
1770749	COMUNE DI MILANO	1018,7
1756511	COMUNE DI MONZA	93308,29
1757767	COMUNE DI NEMBRO	24885,67
1763313	COMUNE DI OPERA	20859,68
1756418	COMUNE DI PAVIA	41549,24
1760432	COMUNE DI PEGOGNAGA	9449,58
1757683	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	26872,02
1767875	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	8408
1765006	COMUNE DI POGGIO RUSCO	8478,1
1764131	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	18294,57
1767625	COMUNE DI PONTERANICA	4460
1760193	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	26872,2
1758858	COMUNE DI POZZOLENGO	6350,61
1784545	COMUNE DI RANICA	6151,28
1758217	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	10324,62
1758090	COMUNE DI ROBBIO	3140,64
1761084	COMUNE DI RODIGO	1900,56
1764470	COMUNE DI ROVELLO PORRO	2383,18
1756649	COMUNE DI ROZZANO	57612,11

**D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 9021**  
**POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI**  
**GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione**  
**rendicontazione seconda finestra (4 maggio - 12 giugno 2020**  
**- d.d.s. 4484/2020 - 6094/2020) CUP E85E19000420009**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

**Richiamati:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sui capitoli 12.01.104.14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;
- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

**Richiamati altresì:**

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 dell'8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) E A.S.2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell'8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

**Visti altresì:**

- i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unioni di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

**Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020**

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
  - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
  - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 06 aprile 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 04 maggio 2020 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 6601 del 08 giugno 2020 (10<sup>a</sup> provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a

quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- l'Unione, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, ha presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per il beneficiario Unione, al quale è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 4.977,50 a favore dell'Unione beneficiario indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 746,62
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 2.488,75
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 1.742,13

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) nonché la pubblicazione ai fini dell'adempiimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 4.977,50 a favore del beneficiario Unione indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14050	1.742,13	0,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14048	746,62	0,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14049	2.488,75	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 4.977,50 a favore del beneficiario Unione indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14050	2020/0/0		1.742,13
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14048	2020/0/0		746,62
UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	222654	12.01.104.14049	2020/0/0		2.488,75

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
222654	UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	93037900201	93037900201	VIA GONZAGA, 39 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)
222654	UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	93037900201	93037900201	VIA GONZAGA, 39 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)
222654	UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	93037900201	93037900201	VIA GONZAGA, 39 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)

3. di stabilire che per il beneficiario Unione, che ha presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa seconda rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Elena Sabbadini

ALLEGATO A alla proposta DDS n.441 Unioni - Nidi Gratis 2019-20 - Il rendicontazione

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1758974	UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	4977,5

## D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8780

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per Aggregazioni (dds n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Sole 2 - Sospensioni leggere 2» (ID 141072 - CUP E87H16001790009), con capofila Barnem Tecnologie Plastiche s.r.l. Ridetermina Dell'intervento finanziario concesso ai partner Barnem Tecnologie Plastiche s.r.l., Metal-Stampi di Maccarinelli e Cucchi s.r.l. e Radici Novacips s.p.a.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA  
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

### RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.B.1.3. e del relativo Fondo», che approva, tra l'altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e Finanziamento agevolato;
- il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. 4292/2015, è stato approvato il Bando «Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3;
- il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l'art. 19 del Bando stesso;
- il d.d.s. n. 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

### Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto 2018;
- in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta - ai fini dell'istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto - la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda SPA per l'attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019 (con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018) e successivamente al 30 giugno 2020 (con atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019);

Dato atto che, in base al disposto dell'articolo 9 del Bando, l'Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
quota del contributo a fondo perduto in % rispetto alle spese ammissibili (10%)	10%	10%	40%
eventuale quota addizionale di maggiorazione del contributo a fondo perduto per PMI innovativa o Start up innovativa (+5%)	+5%	non prevista	non prevista

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
eventuale quota addizionale di maggiorazione di Horizon (+5%)	+5%	non prevista	non prevista
quota del Finanziamento agevolato in % rispetto alle spese ammissibili	60%	50%	non prevista
Intervento finanziario complessivo concedibile (percentuale di copertura delle spese ammissibili)	70% + eventuale maggiorazione del 10%	60%	40%

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «SOLE 2 - sospensioni leggere 2» (ID 141072 - CUP E87H16001790009), con capofila BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., sono stati ammessi all'Intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», per complessivi euro 685.500,00, a fronte di spese totali ammissibili di euro 1.125.000,00;

### Visti:

- il d.d.u.o. n. 11739 del 28 settembre 2017, con il quale è stato impegnato, sulle annualità 2017 e 2019, l'importo complessivo di euro 114.000,00 a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici POLITECNICO DI MILANO e POLITECNICO DI TORINO, a titolo di contributo a fondo perduto;
- il d.d.s. n. 19235 del 21 dicembre 2018, con il quale è stato impegnato, sull'annualità 2019, l'importo complessivo di euro 84.000,00 a favore dei partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L. (per euro 42.500,00), METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. (per euro 25.000,00) e RADICI NOVACIPS S.P.A. (per euro 16.500,00), a titolo di contributo a fondo perduto da erogarsi a saldo;

### Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 17 del Bando, sono stati sottoscritti, in data 2 agosto 2017, i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116735, 116737 e 116738) tra il Soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ed i partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A., che non hanno presentato fidejussione, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016);
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, in data 18 agosto 2017 Finlombarda s.p.a. ha erogato, a titolo di anticipazione, il 60% dell'Intervento finanziario concesso ai partner Impresa:
  - BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., per l'importo di euro 178.500,00;
  - METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L., per l'importo di euro 105.000,00;
  - RADICI NOVACIPS S.P.A., per l'importo di euro 59.400,00;
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 11739/2017, è stata erogata la somma complessiva di euro 45.600,00, a titolo di anticipazione, la quota del 40% del contributo a fondo perduto ai partner Organismi di ricerca pubblici POLITECNICO DI MILANO (per l'importo di euro 26.400,00) e POLITECNICO DI TORINO (per l'importo di euro 19.200,00);

### Dato atto che:

- il Progetto si è concluso il 1° giugno 2019, nel rispetto della scadenza fissata per la realizzazione, come previsto dall'art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di proroga, trasmessa attraverso SiAge il 1° ottobre 2018 (prot. R1.2018.0005637) ed accolta con PEC del 20 novembre 2018 (prot. R1.2018.0006524);
- tramite il sistema SiAge, in data 26 luglio 2019 (Prot. R1.2019.0002824), il partner BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., in qualità di capofila del progetto «SOLE 2 - sospensioni leggere 2» (ID 141072 - CUP E87H16001790009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

### Visti gli articoli del Bando:

- art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: [...] b) comportare spese totali ammissibili

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;

- art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
- i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
- altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner.»;

- art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.»;

- art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e 6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.»;

Dato atto che:

- il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute nell'Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione, accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello stesso;
- la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione finale di Progetto, ammonta ad euro 1.044.413,53, come dettagliato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta sulla rendicontazione finale da Finlombarda SPA, caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 22 giugno 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell'investimento ammesso, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro 1.044.413,53;
- il partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 425.000,00,

ha rendicontato minori spese per euro 421.714,65, validate per l'intero importo;

- il partner Impresa METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 250.000,00, ha rendicontato minori spese per euro 179.551,32, validate per l'intero importo;
- il partner Impresa RADICI NOVACIPS S.P.A., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 165.000,00, ha rendicontato minori spese per euro 154.840,30, validate per l'intero importo;

Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4, del Bando;

Attestato che la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca ha verificato la sussistenza dei presupposti per la ridetermina dell'agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra citati;

Ritenuto pertanto di:

- rideterminare, per le motivazioni citate in precedenza, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s. n. 11814/2015 e s.m.i.), ai partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A., capofila e componenti del partenariato per la realizzazione del Progetto «SOLE 2 - sospensioni leggere 2» (ID 141072 - CUP E87H16001790009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 627.790,36, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati gli artt. 8 e 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Atteso che in base a quanto disposto dal citato Decreto ministeriale n. 115/2017, si è provveduto:

- in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
- in data 21 luglio 2020, ad acquisire agli atti della Struttura competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
- a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell'articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato ed il Registro ha rilasciato i COVAR, come indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, della l.n. 241/90;

Ritenuto pertanto di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A.;

Dato atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi atti sarà disposta l'erogazione:

- del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A., previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici POLITECNICO DI MILANO

e POLITECNICO DI TORINO;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016), è modificata –esclusivamente per i partner per i quali è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi – come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;
- la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca con l'«Attuazione fasi di rendicontazione e spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle imprese e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il Bando «Linea R&S per Aggregazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;

#### DECRETA

1. rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s. n. 11814/2015 e s.m.i.), ai partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A., capofila e componenti del partenariato per la realizzazione del Progetto «SOLE 2 – sospensioni leggere 2» (ID 141072 – CUP E87H16001790009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 627.790,36, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A.;

4. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche previste la liquidazione, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI S.R.L. e RADICI NOVACIPS S.P.A., previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici POLITECNICO DI MILANO e POLITECNICO DI TORINO;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 13038/2016, è modificata – esclusivamente per i partner per i quali è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

- di trasmettere il presente provvedimento:
- al capofila BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L., all'indirizzo di posta elettronica comunicato;
- a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per gli adempimenti di competenza;
- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione ban-

di (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

La dirigente  
Marina Colombo

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**QUADRO ECONOMICO**
**PROGETTO "SOLE 2 - SOSPENSIONI LEGGERE 2" ID 141072 – CAPOFILA BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE SRL**

Cor	Covar	Ragione sociale	Spese ammissibili totali	Finanziamento agevolato concesso (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto concesso (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo concesso (70% + 5% di maggiorazione)	ESL concessione	Anticipazione erogata (Finanziamento)	Anticipazione erogata (Contributo)	Spese rendicontate	Spese rendicontate ammesse	% Spese rendicontate ammesse > 70% delle spese ammissibili	Finanziamento agevolato rideterminato finale (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto rideterminato finale (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo rideterminato finale (70% + 5% di maggiorazione)	ESL finale	Finanziamento agevolato DA LIQUIDARE A SALDO	Quota Contributo a Fondo perduto DA LIQUIDARE A SALDO	Intervento finanziario complessivo DA LIQUIDARE A SALDO
44924	332804	BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE SRL CF: 03062510173	425.000,00	255.000,00	42.500,00	297.500,00	67.393,93	178.500,00	0,00	421.714,65	421.714,65	99,23%	253.028,79	42.171,47	295.200,26	66.872,96	74.528,79	42.171,47	116.700,26
44914	332806	METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI SRL CF: 00803340173	250.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	39.643,49	105.000,00	0,00	179.551,32	179.551,32	71,82%	107.730,79	17.955,13	125.685,92	28.472,16	2.730,79	17.955,13	20.685,92
44925	332807	RADICI NOVACIPS SPA CF: 09917130163	165.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	24.553,92	59.400,00	0,00	154.840,30	154.840,30	93,84%	77.420,15	15.484,03	92.904,18	23.042,03	18.020,15	15.484,03	33.504,18
44911	n.a.	POLITECNICO DI MILANO CF: 80057930150	165.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	26.400,00	165.119,94	165.119,94	100,07%	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	39.600,00	39.600,00
44915	n.a.	POLITECNICO DI TORINO CF: 00518460019	120.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	19.200,00	123.187,32	123.187,32	102,66%	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>685.500,00</b>		<b>342.900,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>1.044.413,53</b>	<b>1.044.413,53</b>		<b>438.179,73</b>	<b>189.610,63</b>	<b>627.790,36</b>		<b>95.279,73</b>	<b>144.010,63</b>	<b>239.290,36</b>

## D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

D.d.u.o. 23 luglio 2020 - n. 8934

2014IT05SFOP007 - Anticipo - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2. Determinazione del contributo provvisorio, impegni pluriennali e liquidazione anticipo a favore del comune di Bollate per l'acquisizione del servizio relativo al laboratorio sociale in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto (d.p.g.r. n. 638/2017 e d.a.r. n. 224/2019)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE  
E SVILUPPO DELL'OFFERTA ABITATIVA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Lombardia FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e successive modifiche;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 923 finale del 12 febbraio 2015 e successive modifiche;

Visto che:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ha dedicato un asse prioritario - Asse V, Sviluppo Urbano Sostenibile - ai temi dell'Agenda urbana e in particolare al tema dell'inclusione sociale e abitativa nelle aree urbane dei comuni di Milano e Bollate;
- l'attuazione dell'Asse V Sviluppo Urbano Sostenibile si articola in una pluralità di azioni che, attraverso un approccio integrato e un'integrazione sinergica di azioni e risorse a valere sia su fondi FESR 2014-2020 che su fondi FSE 2014-2020, coniugano la dimensione edilizia con quella socio-economica dei quartieri oggetto d'intervento;
- tra le azioni attuative dell'Asse V del POR FESR in connessione con l'Asse II del POR FSE è prevista l'azione POR FSE 9.4.2 «Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica» finalizzata a promuovere forme di inclusione sociale, attraverso la definizione di percorsi di coinvolgimento nella trasformazione del quartiere oggetto di intervento e, conseguentemente attivare processi di appartenenza;

Preso atto che, al fine di dare attuazione alle azioni POR FESR ed FSE che concorrono all'attuazione dell'Asse V POR FESR 2014-2020:

- con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017, è stato approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 gennaio 2017 tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e Aler Milano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n.2, finalizzato alla realizzazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) descritto all'art.3 dell'Accordo stesso, il quale è stato successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019;
- l'Accordo prevede che Regione Lombardia e Comune di Bollate si coordinino per garantire lo svolgimento dei compiti relativi alla funzione delegata al Comune di Bollate in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio, secondo modalità da definirsi con l'atto di delega previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- tale Convenzione di delega è stata sottoscritta in data 24 luglio 2017 ed è stata successivamente modificata e integrata con atto sottoscritto in data 19 gennaio 2018 dalle Autorità di Gestione POR FESR e FSE 2014-2020 e dal Comune di Bollate in qualità di Organismo Intermedio;
- nel predetto atto integrativo si è precisato che nell'attuazione dell'azione POR FSE 9.4.2 si verifica per il Comune di Bollate una sostanziale convergenza del ruolo di Organismo Intermedio e Beneficiario, con la conseguente esigenza di attenuare agli obblighi e alle responsabilità che attendono ad entrambe le figure, sottolineando altresì, nell'atto di accompagnamento in cui si specificano i percorsi procedurali, la necessità che prima dell'approvazione del progetto:
  - l'Organismo Intermedio/Beneficiario proceda alla verifica di coerenza della proposta progettuale, in relazione ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai contenuti del POR FESR 2014-2020 e alle strategie comunali per lo sviluppo sostenibile;
  - il Responsabile dell'azione 9.4.2, sull'Asse II del POR FSE, di concerto con l'Autorità di Gestione, proceda all'accertamento di coerenza ammissibilità al POR FESR della proposta progettuale e comunichi all'Organismo Intermedio/Beneficiario la conclusione delle procedure di accertamento;

Richiamati l'art. 7 «Circuito finanziario» della Convenzione di delega e sue successive modifiche ed il capitolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2» approvate con decreto n. 11782 del 7 agosto 2018, relativamente al trasferimento delle risorse finanziarie all'Organismo Intermedio/Beneficiario da parte dell'Autorità di Gestione e, per suo tramite dal Responsabile dell'azione 9.4.2, sull'Asse II del POR FSE, in cui si stabilisce che la prima quota, pari al 10%, è trasferita a titolo di anticipazione sulla base della trasmissione, da parte dell'Organismo Intermedio all'Autorità di Gestione, di un cronoprogramma attuativo, della relativa previsione di spesa e degli elaborati progettuali come descritti dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvati dall'Organismo Intermedio/Beneficiario;

Considerato che tale anticipazione è calcolata sul contributo provvisorio, in quanto solo ad esito della conclusione della procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio è possibile conoscere l'esatto importo del contributo da riconoscere all'Organismo Intermedio/Beneficiario;

Richiamato il decreto n. 11751 del 7 agosto 2018 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'azione 9.4.2, sull'Asse II del POR FSE, il Dirigente della U.O. Rigenerazione urbana, housing sociale, sviluppo dell'offerta abitativa della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Paolo Formigoni, nomina confermata con decreto n. 7938 del 3 giugno 2019 a seguito del V Provvedimento Organizzativo 2019;

Considerato che:

- in data 13 giugno 2019 il Comune di Bollate, ha provveduto caricare nella piattaforma informatica SiAge (prot. U1.2019.0007445) la documentazione relativa alla verifica di coerenza, comprensiva della Determinazione n. 536 del 7 giugno 2019 del Rappresentante dell'Organismo Intermedio/Beneficiario, le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio e una scheda descrittiva della proposta progettuale;
- il Responsabile dell'azione 9.4.2 sull'Asse II del POR FSE 2014-2020, esaminati gli atti ed elaborati caricati, ha provveduto con lettera prot. U1.2019.0009203 del 2 luglio 2019 ad accertarne la coerenza ed ammissibilità rispetto al Programma, ai criteri di selezione delle operazioni stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ai contenuti e alla dotazione finanziaria dell'Accordo di Programma di riferimento;
- con Determinazione n. 1193 del 9 dicembre 2019 il Comune di Bollate ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio relativo al Laboratorio mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da effettuarsi su piattaforma telematica SINTEL, e ha approvato il bando, il capitolato, il disciplinare di gara e il quadro economico;
- in data 22 luglio 2020, a seguito della pubblicazione del bando di gara, avvenuta il 13 dicembre 2019, il Comune di Bollate ha caricato nella piattaforma SiAge (prot. U1.2020.0011098 del 22 luglio 2020) gli atti di progettuali, così come descritti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i, il cronoprogramma attuativo e la relativa previsione di spesa, che risul-

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

tano pertanto agli atti;

Preso atto che contestualmente al caricamento della documentazione progettuale, il Comune di Bollate ha richiesto che il progetto possa beneficiare del contributo pubblico a valere sul POR FSE 2014-2020 domandando contestualmente il riconoscimento dell'anticipo, pari al 10% del contributo provvisorio che verrà determinato;

Considerato che il quadro economico approvato dall'Organismo Intermedio/Beneficiario, evidenzia le seguenti voci di spesa: importo a base di gara 202.000,00 euro, IVA 44.440,00 euro, incentivi 3.232,00 euro, per un totale complessivo di 249.672,00 euro, pertanto inferiore rispetto al quadro economico della proposta progettuale, inserita in Siage in fase di adesione, e al contributo stanziato con l'Accordo di Programma, che prevedevano entrambi un costo complessivo di euro 250.000,00.

Verificato pertanto che tale anticipo risulta pari a euro 24.967,20 essendo l'importo totale provvisorio riconoscibile pari a euro 249.672,00;

Visto che risulta in capo al Responsabile dell'azione 9.4.2 sull'Asse II del POR FSE 2014-2020 la determinazione del contributo provvisorio, il riconoscimento e la liquidazione dell'anticipo del 10% dello stesso, a seguito dell'espletamento da parte dell'Organismo Intermedio/Beneficiario degli adempimenti di cui sopra;

Verificata la rispondenza della documentazione trasmessa dal Comune di Bollate rispetto a quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta e s.m.i. nonché dal capitolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2», ai fini del riconoscimento dell'anticipo di cui sopra, come attestato anche dalla «check list di determinazione del contributo provvisorio ed erogazione anticipo», presente nell'ambiente Back Office della piattaforma Siage;

Verificato altresì che nell'ambito dell'Accordo di Programma approvato sono stati stanziati per l'attuazione dell'azione FSE 9.4.2, euro 250.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020;

Considerato pertanto che si sono verificate tutte le condizioni affinché il Responsabile dell'azione 9.4.2 sull'Asse II del POR FSE 2014-2020 possa procedere alla determinazione del contributo provvisorio e all'erogazione del 10% a titolo di anticipazione;

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell'azione 9.4.2 del POR FSE 2014-2020, il contributo provvisorio di euro 249.672,00 (IVA inclusa) per l'attuazione del progetto presentato con ID 1359012 e avente CUP C29D15001950006, ritenuto ammissibile al POR FSE 2014-2020 e coerente con i criteri contenuti nei documenti di riferimento precedentemente menzionati;

Ritenuto altresì necessario predisporre apposito impegno di spesa pari a euro 249.672,00 per le ragioni di cui in narrativa con imputazione ai capitoli e agli esercizi indicati nel dispositivo del presente atto, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nei relativi esercizi di imputazione, nonché procedere alla liquidazione dell'anticipo pari al 10% nell'annualità 2020;

Visto il decreto n. 15432 del 25 ottobre 2018 del Responsabile dell'azione 9.4.2 sull'Asse II del POR FSE 2014-2020 e Responsabile d'Asse V del POR FESR «Determinazioni per la realizzazione delle azioni POR FESR ed FSE che attuano l'Asse V POR FESR 2014-2020, in relazione alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato»;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e privati, in base ai cui disposti si ritiene sussista l'obbligo di pubblicazione del presente decreto;

Considerato che ai sensi del capitolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2», il termine del procedimento relativo alla liquidazione delle tranche di contributo è da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dell'Autorità Urbana Organismo Intermedio, previa verifica della completezza e correttezza della richiesta da parte di Regione Lombardia;

Verificato che con il presente atto è stato rispettato il termine del procedimento di cui al punto precedente;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 - «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la d.g.r. n° XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Piano di studi e ricerche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle Società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria: ([www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE](http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE));

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di assegnare al Comune di Bollate - in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell'azione 9.4.2 dell'Asse II del POR FSE 2014-2020 «*Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica*» - il contributo provvisorio di euro 249.672,00 (IVA inclusa) per l'attuazione del progetto ID 1359012 e CUP C29D15001950006, presentato in SiAge con prot. U1.2020.0011098 del 22 luglio 2020) - per l'acquisizione e la realizzazione del servizio relativo al Laboratorio Sociale, in attuazione dell'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017 e successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019;

2. di dare atto che il suddetto contributo sarà rideterminato in via definitiva a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta il 24 luglio 2017 e s.m.i. e dall'art. 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l'azione POR FSE 9.4.2» approvate con decreto n. 11782 del 7 agosto 2018;

3. di assumere i seguenti impegni a favore del Comune di Bollate, per l'attuazione della suddetta azione, con imputazione ai capitoli e agli esercizi indicati nella tabella seguente, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	14.980,32	14.980,32	7.490,16
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	34.954,08	34.954,08	17.477,04

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	49.934,40	49.934,40	24.967,20

4. di liquidare in favore del Comune di Bollate, a titolo di anticipazione, per l'attuazione dell'azione POR FSE 9.4.2, la somma di euro 24.967,20 (IVA inclusa), corrispondente al 10% del contributo provvisorio determinato col presente atto:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	2020 / 0 / 0		3.745,08
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	2020 / 0 / 0		8.738,52
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	2020 / 0 / 0		12.483,60

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)

5. di rimandare ad atti successivi la liquidazione delle altre tranche di contributo, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta e s.m.i.;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale dedicato alla programmazione comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE](http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE));

8. di trasmettere il presente atto al Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario, per i successivi adempimenti.

Il dirigente e responsabile dell'azione 9.4.2  
sull'asse II del POR FSE 2014-2020  
Paolo Formigoni

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

**D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 9014**

**Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica», per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet - Ulteriori determinazioni e criteri per l'inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamato l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, nonché l'articolo 6 «Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comuni e ai sensi dell'art. 1, co.5 della l.r. 9/2020 soprarichiamata:

- dell'assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;
- dell'assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo le determinate classi di popolazione;

Dato atto che la citata d.g.r. 3113/X ha stabilito che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento disporranno anche nel merito:

- dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;
- dell'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea richiamata in premessa, in caso di presenza contestuale degli elementi dell'Art.107.1 del TFUE, salva la possibilità per le concessioni fino al 31 dicembre 2020 di utilizzare l'inquadramento nell'ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e s.m.i., conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo;

Dato atto che la citata d.g.r. 3113/X richiama:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

- la Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2013/C 25/01;

- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);

- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;

Vista la d.g.r.n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica'»;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «interventi per la ripresa economica», per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet» che ha dettato le seguenti disposizioni procedurali per il riconoscimento dei contributi:

- Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate procedono alla presentazione degli interventi nell'apposita sezione del portale «Bandi online» resa disponibile dal 15 giugno, eventualmente confermando quanto già indicato in procedura, con accettazione del contributo assegnato ai sensi della l.r. 9/2020;

- in fase di accettazione del contributo, mediante apposita piattaforma informatica, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate in base al cronoprogramma definito, segnalano la richiesta di erogazione da parte di Finlombarda s.p.a. dell'anticipazione finanziaria, nei limiti del contributo ammesso;

- a seguito dell'accettazione del contributo, da perfezionare entro il 31 luglio 2020, l'Ufficio Territoriale Regionale competente verifica l'ammissibilità degli interventi presentati e la eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della nozione di Aiuti di stato, dandone comunicazione progressivamente a mezzo procedura informatica agli Enti beneficiari e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni tramite casella di posta «attuazionelegge9», anche in base agli orientamenti emersi nell'ambito del Gruppo di lavoro sopraccitato, nonché all'elenco delle risposte alle domande più frequenti (FAQ), predisposte al fine di agevolare i beneficiari;

- l'erogazione dei contributi, nella misura stabilita con d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020 per l'anno 2020, viene disposta previa verifica che l'esecuzione dei lavori abbia avuto inizio entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

Dato atto che il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 ha disposto di rinviare ad apposito provvedimento l'individuazione dei criteri per l'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Ritenuto pertanto di dettare ulteriori disposizioni in merito all'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi di cui alla legge regionale n.9/2020 con particolare riguardo ai criteri di inquadramento dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Ritenuto che i contributi concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate, ai sensi

dell'art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica», per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficiamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Ritenuto, qualora dalla istruttoria del competente ufficio territoriale regionale emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento a:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36-49, aiuti per danni da calamità art. 50, infrastrutture a banda larga art. 52, infrastrutture culturali, sportive/multifunzionali, infrastrutture locali artt. 53, 55, 56;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, la concessione dell'intervento finanziario:

- non è rivolta alle imprese in difficoltà come da definizione ex art. 2.18 del reg.(UE)651/14, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg UE 651/2014, fatta salva la facoltà di avvalersi con successivo decreto della esclusione della applicazione per le imprese in difficoltà dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021 prevista dal regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (2 luglio 2020 C(2020) 4349 final) previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/00 di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione di aiuti comporti il superamento dei massimali de minimis, si procede d'ufficio alla rideterminazione d'ufficio in base al plafond disponibile, in applicazione dell'art. 14 comma 4 del decreto 115/2017;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;

Ritenuto altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02), che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica;

- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il d.m. 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Dato atto che l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare i commi 5, 6, 6 bis 7, 8 e 9 contiene misure finalizzate a fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che si traducono in sostegno agli investimenti in quanto «volano» per la ripresa economica;

Ritenuto pertanto possibile avvalersi altresì della disciplina di cui alla Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III concernente il Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa e di 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio 2020 per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare all'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Dato atto che ai fini della concessione sul Quadro temporaneo:

- le imprese beneficiarie ai fini della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

Dati atto che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio;

Dato atto che con d.g.r. 3314 del 30 giugno 2020 è stata approvata la proposta di progetto di legge «Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» che prevede l'inserimento nell'articolo 3 della l.r. 9/2020 del seguente comma:

- «3 bis Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali» e conferito in gestione a

Finlombarda s.p.a. Con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto di rinviare a successivo decreto, da adottarsi a seguito dell'approvazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali, le conseguenti modifiche delle presenti disposizioni, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti in RNA ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;

Acquisito, nella seduta del 14 luglio 2020 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare l'VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 19 novembre 2018 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 02 dicembre 2019 con cui la Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le Comunità montane è stata riassetata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

#### DECRETA

1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che, a seguito della istruttoria dei competenti Uffici territoriali regionali, i cui esiti sono trasmessi tramite piattaforma informatica bandi on line:

- la Direzione generale Enti Locali Montagna e piccoli comuni concede il contributo richiesto nei limiti di quanto assegnato dalla legge regionale n. 9/2020;
- ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, la Direzione Generale Enti Locali Montagna e piccoli comuni garantisce il necessario inquadramento dei contributi concessi secondo i criteri di cui ai successivi punti;

2) di stabilire che qualora dalla istruttoria del competente ufficio territoriale regionale emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, la concessione degli aiuti avviene, in relazione anche al rilievo dei relativi settori di applicazione, nell'ambito:

- del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 richiamate in premessa, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 13008);
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR);
- della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e della decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 «Ambito di applicazione», par. 1 lett c), art. 3 «Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica», art. 4 «Incarico», art. 5 «Compensazione», art. 6 «Controllo della sovracompensazione», in relazione agli interventi sul

patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR);

- del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36-49, aiuti per danni da calamità art. 50, infrastrutture a banda larga art. 52, infrastrutture culturali, sportive/multifunzionali, infrastrutture locali artt. 53, 55, 56, nel rispetto delle spese ammissibili e delle intensità di aiuto ivi previste, rinviando a specifico decreto, in relazione alla effettiva necessità di attivare tale regime, la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, attraverso l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), ai fini della registrazione dell' Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa; la concessione di contributi in tale ipotesi avviene solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art.11 del Regolamento (UE) n.651/2014;

3) rinviare a successivo decreto, da adottarsi a seguito dell'approvazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali, le conseguenti modifiche delle presenti disposizioni, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti in RNA ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;

4) di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente  
Luca Dainotti